

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Via Quintino Sella, 18 - 90139 PALERMO partita I.V.A. 00257270827 - c.f. 80016510820 - tel 0916011111
FAX 0916112714 E-MAIL: appalti@iacp.pa.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.



OGGETTO: Indizione delle procedure a contrarre con criterio di procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa relativa ai seguenti lotti:

Lotto 1) Incendio e garanzie accessorie	€ 38.000,00	CIG: da richiedere;
Lotto 2) Assicurazione infortuni	€ 28.000,00	CIG: da richiedere
Lotto 3) Responsabilità Civile Generale	€ 28.000,00	CIG: da richiedere;
Lotto 4) KASKO - A.R.D.	€ 6.000,00	CIG: da richiedere;

Durata 12 mesi (1 anno). Importo a base d'asta € 100.000,00 - Importo, determinato ai sensi dell'art. 35 comma 14 del D.lgs. 50/16 ss.mm.ii..

Approvazione capitolato speciale, bando e disciplinare di gara tipo e testo di avviso di bando sulla GURS. -

Impegno di spesa di € 34.000,00 sul capitolo 281 e di € 66.000,00 sul capitolo 291 del bilancio .

Indizione gara d'appalto col metodo del prezzo più basso presso questa Stazione appaltante.

Nomina del RUP e del Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

PREMESSO

- che il servizio assicurativo annuale in corso è stato aggiudicato definitivamente con Determinazione Dirigenziale n. 1448, dell'11/09/2019 per i lotti 2, 3 e 4 rispettivamente all'operatore economico Allianz S.p.a. con sede in Trieste, Largo Irneri 1 per il lotto 2, all'operatore economico Generali Italia S.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa, 14, per il lotto 3, all'operatore economico Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede in Torino, via Corte d'Appello, 11, per il lotto 4 e che con Determina Dirigenziale n. 1523, del 24/09/2019 è stato aggiudicato definitivamente all'operatore economico UnipolSai Assicurazioni, con sede in Bologna, via Stalingrado , 45 per il lotto 1
- che gli stessi andranno a scadere il 23 giugno 2020 per cui occorre riacquisirli;
- che con nota n. 1796/USC, del 29/01/2020 quest'Istituto ha indicato alla Centrale unica Regionale per l'acquisizione di beni e servizi presso l'Assessorato Regionale all'Economia e Bilancio il proprio fabbisogno annuale di servizi assicurativi in:



- Incendio e garanzie accessorie – Fabbricato di proprietà e/o in gestione dello I.A.C.P. di Palermo copertura da danni materiali e diretti causati ai fabbricati €. 38.000,00/anno;
- Assicurazione infortuni - copertura per il personale dipendente appartenente alle seguenti categoria: personale dirigenziale e non €. 28.000,00/anno;
- Responsabilità civile generale – Fabbricato di proprietà e/o in gestione dello I.A.C.P. di Palermo copertura da danni materiali causati dai fabbricati a persone e/o cose, €. 28.000,00/anno;
- Polizza Kasko A.R.D. (auto rischi diversi) €. 6.000,00/anno

richiedendo nel contempo se la stessa non avesse in programma di inserire in prossima programmazione anche i servizi assicurativi già non ricompresi nel decreto assessoriale n° 1777 del 03/11/2016, o se avesse procedure di gare che ricomprendono anche i suddetti servizi già comunicati, o se questa stazione appaltante poteva procedere autonomamente alla acquisizione degli stessi.

- che con PEC ns. prot. n. 3641/USC, del 24/02/2020, l'Istituto, non avendo ricevuto alcun riscontro alla nota summenzionata, ha comunicato alla Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi, considerato l'approssimarsi della data di scadenza del servizio di copertura assicurativa che procederà in piena autonomia all'indizione della nuova gara per il rinnovo della copertura assicurativa;
- che pertanto il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Rosario Zummo a cui oggi si rinnova e formalizza l'incarico, ha predisposto il Capitolato Speciale del servizio in argomento;
- che l'Amministrazione determina di esprimere la volontà a contrarre, con procedura aperta, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa, durata annuale;
- che pertanto il Bando e il disciplinare di gara redatto Responsabile Unico del Procedimento in collaborazione con il direttore della esecuzione del contratto, Sig.ra Conti Giacoma, è inviato alla Sezione 7 Programmi e Contratti affinché si provveda all'avvio delle procedure di gara provvedendo anche a pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, sul SIMOG e sul sito del Ministero Infrastrutture, non essendo attiva la piattaforma ANAC, nonché il testo dell'avviso del bando sulla G.U.R.S.;

CONSIDERATO

- Che la spesa preventivata per la copertura delle polizze assicurative relativa ai quattro lotti per il periodo di un anno è pari ad € 100.000,00;
- Che nel D.A. 1777 del 3/11/2016 figura solamente il servizio assicurativo del personale Regionale per il Comparto e la Dirigenza;
- Che la Centrale Unica di Committenza Regionale non ha ancora bandito la gara per detto servizio, per cui limitatamente a tale lotto non può neanche acquisirsi lo stesso per il tramite della prima;
- Che questa Stazione Appaltante, in attesa dell'emanazione dell'apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, onde qualificarsi ai sensi dell'art.38 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., e pertanto per l'acquisizione di servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alle soglie di cui all'art.35 di detto Decreto, è abilitata ai sensi dell'art.216 comma 10 in quanto iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti istituita presso l'ANAC;
- Che pertanto quest'Amministrazione per l'importo di che trattasi, non potendo procedere con la Centrale Unica di Committenza Regionale, può procedere autonomamente in virtù del combinato disposto dell'art.38 e 216 comma 10 del citato D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;



- Che è necessario procedere all'approvazione del Capitolato di seguito riportato:

I.A.C.P.
CAPITOLATO SPECIALE
LOTTO N. 1
INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
Numero di gara CIG

Definizioni

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto indicato:

Dipendente

Prestatore d'opera al servizio del fabbricato assicurato, regolarmente iscritto a libro paga

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

Fabbricati separati

Sono i fabbricati tra loro disgiunti da spazio vuoto ed inoccupato di almeno un metro di muro pieno, cioè senza aperture, elevato dai piani interrati al tetto, costruito in laterizi, pietra, cemento, ferro o altri materiali incombustibili, di spessore non inferiore a 13 cm; sono ammesse aperture verso altri corpi di fabbricato in misura non superiore ad una per piano purché protette da serramenti tagliafuoco con caratteristiche almeno REI 60.

Relativamente all'assicurazione di porzione di fabbricato i solai confinanti con porzioni di fabbricato non assicurate devono essere costruiti in materiali come per il muro pieno, con eventuali aperture minime per il passaggio degli impianti a servizio del fabbricato.

Fabbricato

L'intera costruzione edile o la porzione di essa, escluso il terreno. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, quali serramenti, porte, finestre, opere di fondazione o interrate, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo, tinteggiature, rivestimenti murali, moquette e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico e cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento del fabbricato assicurato; se non è previsto il riscaldamento centralizzato ma quello autonomo, si considerano facenti parte del fabbricato le caldaie murali dei singoli alloggi.

Rientrano in questa voce le pertinenze, anche se separate, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli, gli alberi di alto fusto, le recinzioni in muratura e le cancellate.

Franchigia

La parte di danno liquidato a termini contrattuali, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'assicurato.

Implosione

Cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Lastre

I vetri e i cristalli di proprietà comune, stabilmente installati. Sono comprese targhe ed iscrizioni professionali, stabilmente installate nel fabbricato o sulle facciate esterne di questo.

REI

Sigla che indica il mantenimento delle caratteristiche tecniche dei materiali resistenti al fuoco nel tempo durante un incendio, tempo espresso in minuti da una cifra che segue la sigla REI.

Scoperto

La quota di danno liquidato a termini di contratto, espressa in percentuale sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuti ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani. Si considerano solaio anche i sopalchi che occupano più del 30 % della superficie occupata dall'assicurato.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.



GARANZIE

La Società indemnizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato da :

- incendio accidentale o doloso;
- implosione, esplosione, e scoppio anche esterni, da qualsiasi motivo occasionati;
- fumo, gas e vapori sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati;
- fulmine;
- i guasti cagionati dalle autorità o per ordine delle stesse, per impedire o contenere il danno;
- le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo risarcibile a termini di contratto con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro;
- colpa grave dell'assicurato e colpa grave o dolo delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti, esclusi i danni determinati da dolo degli amministratori dell'Ente.
- atti vandalici e dolosi causati da persone, anche dipendenti dell'assicurato, che prendono parte a scioperi, tumulti o sommosse o che commettano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, di terrorismo e sabotaggio compresi i guasti cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine.

Non sono risarcibili i danni:

1. Di imbrattamento delle parti esterne del fabbricato
 2. di sottrazione di qualsiasi genere
 3. a vetri, cristalli, insegne e targhe ed iscrizioni professionali
- bang sonico determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili
 - caduta di alberi o parti di essi: la garanzia è operativa a condizione che gli alberi siano potati e protetti e curati dalle fitopatie almeno una volta ogni tre anni;
 - caduta di antenne radiotelevisive, compresi i danni subiti dalle stesse
 - caduta di ascensori, relativamente ai danni subiti dalla cabina, dalle parti meccaniche dell'impianto e dalle altre parti del fabbricato
 - caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate
 - fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato e destinati a servizio comune dello stesso. Non sono risarcibili i danni dovuti ad usura, manomissione o carenza di manutenzione ed i danni a lampade, fusibili o valvole
 - fenomeni atmosferici e determinati dalla azione diretta di :
 1. vento
 2. urto di cose asportate o crollate per effetto del vento
 3. precipitazioni atmosferiche

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10 % con il minimo di € 500,00.

I danni di bagnamento alle parti interne del fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi suddetti.

Limitatamente ai danni causati dalla grandine a serramenti, vetrate, lucernari, lastre di cemento/amianto e di materia plastica, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per periodo assicurativo.

Non sono risarcibili i danni dovuti a :

1. inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate o penetrazione di acqua marina;
 2. formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
 3. fuoriuscita, dalle usuali sponde, di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
 4. cedimento, smottamento o franamento del terreno;
 5. rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque;
 6. gelo, sovraccarico di neve;
 7. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione nonché i danni arrecati a :
 1. recinzioni non metalliche e non in muratura;
 2. pannelli solari, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 3. enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 4. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o no a sinistro);
 5. capannoni presso statici, tensostrutture, tendo/strutture esimili;
 6. strutture di legno, plastica o tela
- fuoriuscita di acqua condotta da impianti idrici, igienici e di riscaldamento stabilmente installati all'interno del fabbricato e di pertinenza dello stesso causati da:
 1. guasto o rottura accidentali
 2. occlusione, fino alla concorrenza massima di € 2.500,00 per ogni sinistro;
 3. gelo, fino alla concorrenza massima di € 2.500,00 per ogni sinistro;



La garanzia fuoriuscita di acqua è prestata fino alla concorrenza massima di € 10.000,00 per anno assicurativo

Non sono compresi:

1. i danni causati da umidità e stillicidio;
2. rottura degli impianti automatici di estinzione;
3. i danni derivanti da gelo od occlusione di impianti di raccolta e deflusso delle acque piovane;
4. causati da condutture installate all'esterno o interrate;
5. causati da rottura degli impianti in conseguenza di gelo, verificatisi in locali sprovvisti di riscaldamento.

Non sono comprese inoltre le spese sostenute per demolire, sgomberare e ripristinare il fabbricato, compresi gli impianti, allo scopo di ricercare ed eliminare il guasto, la rottura o l'occlusione che ha dato origine alla fuoriuscita d'acqua.

- **furto di fissi ed infissi** relativi ai vani di uso comune ed alle porte di accesso ai singoli appartamenti, compresi i guasti cagionati dai ladri per asportare il fisso o l'infisso o per penetrare nel singolo appartamento; se l'assicurazione riguarda il fabbricato o la porzione di fabbricato adibito a dimora unifamiliare, sono comprese in garanzia soltanto i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 2% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per periodo assicurativo

- **sovraccarico neve** purché conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato.

Non sono risarcibili i danni causati:

1. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve, alle tensostrutture ed alle tendo/strutture;
2. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia;
3. ai capannoni presso statici;
4. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
5. da valanghe e slavine;
6. da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di € 1.000,00 fino alla concorrenza del 50% del capitale assicurato;

- **urto di veicoli stradali** anche di proprietà dell'assicurato/contraente;

L'assicurazione comprende in eccedenza alle somme assicurate:

- **danni alle lastre** determinate da fatto accidentale, fatto di terzi compresi i dipendenti dell'assicurato, colpa grave dell'assicurato/contraente.

Sono esclusi i danni dovuti:

1. a vizio di costruzione;
2. avvenuti in occasione di riparazione, rimozione, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali;
3. a rigature, segnature, screpolature e scheggiature.

L'estensione è prestata fino alla concorrenza dell'1% del capitale assicurato e comunque fino alla concorrenza massima di € 10.500,00 per sinistro e periodo assicurativo.

- **danni indiretti** che siano conseguenza di danno indennizzabile; il risarcimento viene erogato per il tempo necessario alla riparazione dei danni e sino alla concorrenza del 5% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro e comunque con il massimo di € 5.000,00 per sinistro e periodo assicurativo.

Le voci di danno assicurate sono:

1. le spese di trasloco e affitto di altro fabbricato o di altro appartamento, se il fabbricato o l'appartamento costituisce la sede dell'attività dell'Ente, per trasferire temporaneamente l'attività.
2. la perdita delle pigioni a cui il proprietario del fabbricato debba rinunciare se il fabbricato o l'appartamento costituisce residenza di persona fisica o giuridica diversa dal proprietario stesso e risulta locato.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

1. Causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione;
2. causati con dolo dell'assicurato/contraente;



3. causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni;
5. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
6. riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici, o che non riguardino la materialità delle cose assicurate

DIVISIONE IN LOTTI : SI

AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI : SI

Condizioni particolari

- **Rescissione di contratto**

Come disposto dall'art.1 comma3 della legge n°135 di conversione del 7 agosto 2012 n°135 recante "disposizione urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (in vigore dal 15 agosto 2012), il quale cita:

"3. Le Amministrazioni Pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 stipulate da Consip s.p.a. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione."

Per cui questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto nel momento in cui tale convenzione troverà applicazione, e conseguentemente saranno pagate tutte le forniture e servizi in atto al momento della convenzione stessa.

- **Ricorso terzi**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio, scoppio, ed esplosione, indennizzabili a termini di polizza e che colpiscano il fabbricato assicurato, si obbliga a tenerlo indenne delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale interesse e spese, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo

- **Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile verso le persone ospitate dall'assicurato/contraente o verso quelle di cui deve rispondere a norma di legge e verso i dipendenti in genere purché non eserciti egli stesso l'azione verso il responsabile.

- **Porzione di fabbricato in condominio**

Sono comprese anche le quote del fabbricato costituenti proprietà comune.

- **Fabbricati costruiti su area altrui**

Se il fabbricato su aree di proprietà di terzi e l'ammontare del danno sia superiore al 30% del valore di ricostruzione a nuovo, la Società pagherà il valore del materiale distrutto o danneggiato considerando il fabbricato come in condizioni di demolizione.

La restante parte sarà pagata dopo che il contraente/assicurato abbia documentato che è stata effettuata, sulla stessa area, la ricostruzione o la riparazione e che la stessa sia stata ultimata entro un anno dal giorno dell'accettazione della liquidazione.

- **Ricorso dei locatari**

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato, nella sua qualità di locatore dei locali assicurati, risponde dei danni secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dal presente contratto, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato stesso, alle cose mobili di proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del codice civile.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.



Liquidazione dei danni

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri:

- **Fabbricato**

Sono indennizzati in caso di danno parziale le spese per il ripristino delle parti danneggiate, in caso di danno totale le spese per ricostruire il fabbricato distrutto.

La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui e l'indennizzo non potrà essere superiore al doppio del valore del fabbricato al momento del sinistro, che si ottiene sottraendo dalla somma necessaria per l'integrale ricostruzione del fabbricato il degrado di vetustà, per stato di conservazione e d'uso e di ogni altra circostanza concomitante, il valore del terreno non rientra nel computo.

- **Assicurazione parziale del fabbricato**

La riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall'art. 1907 del c.c. non verrà applicata.

- **Lastre**

Sono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato/contraente per la sostituzione delle lastre con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, compreso il costo di trasporto ed installazione. Limite massimo di risarcimento per evento e per annualità assicurativa è fissato in € 10.000,00. Il rimborso sarà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile

- **Assicurazione presso diversi assicuratori**

Qualora risulti che il fabbricato sia assicurato presso più assicuratori, l'indennità dovuta dalla società è limitata alla parte determinata dopo la ripartizione proporzionale dell'indennizzo. In particolare nel caso che in questo contratto o in altri degli altri assicuratori siano previste franchigie e/o scoperti, questi verranno detratti dopo il riparto fra gli assicuratori, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1910 del c.c.

- **Pagamento di anticipi di indennità**

L'assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile indennizzo a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabili o quantificazione, e che l'ammontare dello stesso superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.

DESCRIZIONE ED IMPORTO DEGLI ENTI ASSICURATI

Si assicurano:

il fabbricato di via Quintino Sella 18 Palermo, adibito a Sede degli Uffici dell'Istituto Contraente, nonché gli immobili di proprietà del Contraente, locati a terzi e/o di terzi affidati in gestione al Contraente, tutti denominati in seguito "unità abitative" ancorché trattasi di locali adibiti ad esercizi commerciali e/o artigianali e di edilizia sociale, facenti parte di maggior fabbricato assicurato o di locali separati, ubicati in Palermo e nei Comuni della Provincia, e così quantificati:

Alloggi di proprietà e/o gestiti	9.000
Alloggi gest. Regionale	750
Alloggi gest. Stato	34
Locali commerciali	800
Strutture sociali	59
Fabbricato Sede	1=
Totale	10.644

SOMMA ASSICURATA TOTALE -

In caso di sinistro i danni per ogni evento saranno risarciti con i seguenti massimi indennizzi:

€ 10.000.000,00, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del codice civile, per ogni fabbricato separato o corpo di fabbricato separato con il limite di € 70.000,00 per ogni unità abitativa

L'inclusione di nuove unità abitative avverrà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione, a decorrere dalla data di positivo collaudo, o dalla data di acquisto, o dalla data di acquisizione in gestione.

L'esclusione di unità abitative in corso di contratto, a seguito di alienazione, dismissione di gestione, demolizione, avverrà automaticamente senza obbligo di comunicazione dal momento della sua alienazione, dismissione, demolizione.



A tal fine entro i 60 giorni successivi alla scadenza annuale, il Contraente deve comunicare alla Società le variazioni intervenute. Sulla base di questi dati la Società calcola il conguaglio di premio che potrà essere positivo o negativo, con importo a credito della Società o con rimborso al Contraente del premio al netto delle imposte relativo al periodo pagato e non goduto.

Tuttavia ai fini della regolazione sia attiva che passiva, si applicherà un conguaglio che forfetariamente viene fissato al 50 % del premio annuo determinato per ogni unità abitativa.

Le differenze di premio a credito della Società dovranno essere pagate entro 60 giorni dall'emissione della relativa appendice di regolazione.

PREMIO LORDO CONVENUTO PER OGNI UNITÀ ABITATIVA \

€

PREMIO LORDO PER 10.644 UNITÀ ABITATIVE

€

Di cui imposte

€

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile;

Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

La copertura assicurativa avrà decorrenza dalla data indicata nel presente capitolato e prescinde dall'effettivo pagamento che sarà effettuato dall'amministrazione solo dopo le verifiche rituali previste dal codice degli appalti e quindi dopo la efficacia contrattuale.

La compagnia assicurativa si obbliga a porre in essere la copertura assicurativa sin dalla data di inizio indicata nel contratto, prescindendo dalla data di effettivo pagamento del premio e sollevando l'Ente da eventuali responsabilità di natura civile e penali.

Il premio non frazionabile dovrà essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, la durata del contratto è di 12 mesi ed il contratto non è rimovibile.

E' esclusiva facoltà dell'amministrazione contraente di chiedere, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale, alla Società assicuratrice che si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 giorni ed il relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura prestato, verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Art. 3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Art. 5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia e il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

Art. 8 Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 Denuncia ed obblighi in caso di sinistro;

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, deve inoltre:

1. specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno;
2. fornire alla Compagnia nei 5 giorni successivi una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia autenticata della denuncia presentata all'Autorità competente;
3. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate o danneggiate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese sostenute per adempiere a questi obblighi sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato.



rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

1. tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose rimaste danneggiate o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere per tale titolo diritto ad indennizzo;
2. dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 11 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 12 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Compagnia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta di una delle parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi: Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà

Art. 13 Mandato dei periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.10;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di "Liquidazione dei danni";
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art.12 lettera b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui ai numeri 3 e 4 sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 14 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e/o per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 15 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, a nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 16 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle "Esclusioni".



Art. 17 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Compagnia e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede oppure all'Agenzia cui è assegnato il contratto

L'assicurato dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito modulo, la nota informativa di cui all'art. 123 del D.lgs. 17.03.1995 n. 175 ed alla circolare ISVAP n. 303 del 02.06.1997.

IL CONTRAENTE

Unitamente al presente certificato di assicurazione l'Assicurato dichiara di aver ricevuto e la società dichiara di aver rilasciato l'Allegato ... - dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 10 Legge 31.12.1996 n. 675.

IL CONTRAENTE

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains text, likely identifying the company or agent, but it is partially obscured by the signature.

**SCHEDA DI OFFERTA
INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
LOTTO 1**

Compagnia _____

Agenzia _____

UNITÀ ABITATIVE

Numero 10.644

Premio per Unità
assicurata

€

Premio annuo Lordo

€

PREMIO ANNUALE LORDO TOTALE

€ _____

Premio annuo lordo totale - in lettere

Percentuale corrispondente di ribasso offerto, espresso in cifra in lettere

.....

luogo e data _____ # _____

timbro e firma _____



I.A.C.P.
CAPITOLATO SPECIALE
LOTTO N.2
ASSICURAZIONE INFORTUNI
Numero di gara CIG

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono :

ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
BENEFICIARIO	l'erede dell'assicurato o altra persona da questi designata, alla quale la Società deve corrispondere la somma in caso di morte
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione
INFORTUNIO	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili
INFORTUNIO PROFESSIONALE	quello verificatosi durante lo svolgimento delle occupazioni professionali principali ed accessorie dichiarate.
INVALIDITÀ PERMANENTE	perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
SOCIETÀ	la Compagnia di assicurazioni che stipula la polizza
SINISTRO	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Quanto indicato nel presente capitolato sarà prevalente sulle condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, che pertanto si intendono totalmente abrogate e sostituite integralmente dalle seguenti clausole che si intendono operanti

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1) L'assicurazione vale per il personale dipendente del Contraente appartenente alle seguenti categorie:

TIPOLOGIA A: Amministratori, Consiglieri e Sindaci

TIPOLOGIA B: Dirigenti e impiegati cat. D

TIPOLOGIA C: Impiegati cat. A, B, C

TIPOLOGIA D: Personale con contratto di diritto privato a tempo determinato

TIPOLOGIA E: Lavoratori (ex PIP) utilizzati per lavori socialmente utili; lavoratori interinali

Art. 2) L'assicurazione è prestata per ciascuna persona per i seguenti capitali:

TIPOLOGIA A

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1) In caso di morte | euro 310.000,00 |
| 2) In caso di invalidità permanente | euro 360.000,00 |
| 3) Rimborso spese mediche | euro 15.000,00 |



- 4) Diaria da ricovero giornaliero euro 105,00

TIPOLOGIA B

- 1) In caso di morte per somma corrispondente a 5 volte la retribuzione annua fino a un capitale massimo di euro 300.000,00
- 2) In caso di invalidità permanente per una somma corrispondente a 6 volte la retribuzione annua, fino ad un massimo di euro 350.000,00
- 3) Rimborso spese mediche euro 10.000,00
- 4) Diaria da ricovero giornaliero euro 90,00

TIPOLOGIA C

- 1) In caso di morte per somma corrispondente a 5 volte la retribuzione annua fino a un capitale massimo di euro 250.000,00
- 2) In caso di invalidità permanente per somma corrispondente a 6 volte la retribuzione annua fino ad un massimo di euro 300.000,00
- 3) Rimborso spese mediche euro 5.000,00
- 4) Diaria da ricovero giornaliero euro 75,00

TIPOLOGIA D

- 1) In caso di morte per somma corrispondente a 5 volte la retribuzione annua fino a un capitale massimo di euro 60.000,00
- 2) In caso di invalidità permanente per somma corrispondente a 6 volte la retribuzione annua fino ad un massimo di euro 80.000,00
- 3) Rimborso spese mediche euro 2.500,00
- 4) Diaria da ricovero giornaliero euro 40,00

TIPOLOGIA E

- 1) In caso di morte fino ad un capitale di euro 60.000,00
- 2) In caso di invalidità permanente fino ad un capitale di euro 80.000,00
- 3) Rimborso spese mediche euro 2.500,00
- 4) Diaria da ricovero giornaliero euro 40,00

Art. 3) Sono considerati "retribuzione annua", oltre lo "stipendio", tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità anche non di ammontare fisso con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere eccezionale. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dipendente nella misura convenzionalmente concordata.

Art. 4) Per la liquidazione dell'indennità è considerata "retribuzione annua" dell'infortunato quanto, come definito al punto che precede, l'infortunato stesso ha percepito, al lordo delle ritenute, nei dodici mesi antecedenti l'infortunio, purché risultante dalle scritture contabili prescritte dalla legge. Se l'infortunato non ha raggiunto l'anno di servizio, sarà considerata "retribuzione annua" quanto ottenuto moltiplicando per 365 la retribuzione media giornaliera attribuibile all'infortunato per il periodo compreso tra la data di assunzione in servizio e quella dell'infortunio.

Art. 5) Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la relativa identificazione, per la determinazione delle somme assicurate e per il computo del premio, si farà riferimento al Libro Stipendi del Contraente, ed alle eventuali altre scritture contabili previste dalla Legge per la registrazione degli elementi di retribuzione indicati all'art.3). Il Contraente si obbliga ad esibire il Libro Stipendi e qualsiasi altro documento probatorio su semplice richiesta della persona incaricata dalla Compagnia di fare accertamenti o controlli.

Art.6) Tasso pro-mille comprensivo di oneri e tasse da applicare sulla retribuzione:

TIPOLOGIA A

TIPOLOGIA B

TIPOLOGIA C

TIPOLOGIA D

TIPOLOGIA E

Premio comprensivo di oneri e tasse pro-capite da applicare per la categoria

Il premio viene anticipato dal Contraente in base ai seguenti preventivi annui comunicati dal responsabile della sezione personale con nota prot. 1902/USC, del 30/01/2020:

TIPOLOGIA A	retribuzioni	euro	65.000,00
TIPOLOGIA B	retribuzioni	euro	1.162.577,00
TIPOLOGIA C	retribuzioni	euro	2.166.565,00



TIPOLOGIA D	retribuzioni	euro	0
TIPOLOGIA E numero assicurati N. 30	retribuzione	euro	299.520,00
PREMIO TOTALE LORDO		euro	3.693.662,00

di cui imposte, viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Entro 60 giorni successivi alla scadenza annuale, il Contraente deve comunicare alla Società il numero delle persone TIPOLOGIA E, e l'ammontare delle retribuzioni del personale assicurato suddiviso nelle sopra indicate categorie. Sulla base di questi dati la Società calcola il conguaglio di premio che il Contraente è tenuto a pagare entro i 60 giorni successivi a quello in cui ne riceve comunicazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati per il calcolo del conguaglio di premio ed il pagamento dello stesso, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui effettuerà il pagamento. In questo caso il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato come anticipo del conguaglio non effettuato.

Se il Contraente effettua una dichiarazione contraria al vero, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno della dichiarazione fino alle ore 24 del giorno in cui la dichiarazione è stata corretta ed il conguaglio è stato versato.

Art. 7) Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

La copertura assicurativa avrà decorrenza dalla data indicata nel presente capitolato e prescinde dall'effettivo pagamento che sarà effettuato dall'amministrazione solo dopo le verifiche rituali previste dal codice degli appalti e quindi dopo la efficacia contrattuale.

La compagnia assicurativa si obbliga a porre in essere la copertura assicurativa sin dalla data di inizio indicata nel contratto, prescindendo dalla data di effettivo pagamento del premio e sollevando l'Ente da eventuali responsabilità di natura civile e penali.

Il premio non frazionabile dovrà essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, la durata del contratto è di 12 mesi ed il contratto non è rinnovabile.

E' esclusiva facoltà dell'amministrazione contraente di chiedere, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale, alla Società assicuratrice che si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 giorni ed il relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura prestato, verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Art. 8) Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi.

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico o della cartella clinica in caso di ricovero, deve essere fatta per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro dieci giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Successivamente l'assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

Art. 9) Cumulo di indennizzi

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto ai beneficiari designati o agli eredi.

Art. 10) Variante

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà in qualunque momento di variare la prestazione relativamente al Lotto 2 e dichiarare risolto unilateralmente il contratto limitatamente allo stesso lotto con l'aggiudicatario al fine di aderire alla gara centralizzata indetta dalla Centrale Unica di Committenza Regionale per le assicurazioni sul personale previste dal D.A. 1777, del 03/11/2016.

Art. 11) Controversie

Qualora sorgano controversie sulla natura delle lesioni, sulle loro conseguenze o sul grado di invalidità permanente, la vertenza è deferita a due medici, nominati uno dall'Assicurato e uno dalla Società, che si riuniscono a scelta della Società, presso la sede dell'Agenzia che gestisce la polizza o presso la sede della Società.

Se il disaccordo persiste, i due medici ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non nomina il proprio medico o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è

fatta su richiesta di una delle parti, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico.

Art. 12) Competenza territoriale

Per ogni controversia diversa da quella prevista dall'articolo precedente è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 13) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI

A) Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che le persone assicurate dovessero subire in relazione all'attività svolta nell'espletamento del loro mandato, per le attività professionali principali e secondarie indicate in polizza, compresi i trasferimenti e le missioni.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia causata da fuga di gas o vapore;
- le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze, compresi l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive
- le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti escluse la malaria e le malattie tropicali
- l'annegamento, l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche;
- le ernie addominali traumatiche e le lesioni da sforzo
- gli infortuni sofferti in stato di malore, vertigini e incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;

gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva, aggressione per rapina verificatasi negli uffici o anche all'esterno in occasione del trasporto valori

B. Esclusioni

Sono esclusi gli infortuni derivanti:

- 1) dalla guida o uso di mezzi di locomozione aerei, salvo quanto previsto per il rischio volo dalla lett. H
- 2) dalla guida di veicoli o natanti, se l'assicurato non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- 3) dalla pratica di sports aerei in genere, del paracadutismo, del salto dal trampolino con sci o idrosci, dello sci acrobatico e del bob;
- 4) da corse e gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- 5) dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- 6) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- 7) da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; da guerra e insurrezione;
- 8) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- 9) da sostanze radioattive, biologiche e chimiche, quando non utilizzate per fini pacifici;

Sono inoltre escluse le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio, gli infarti miocardici e qualsiasi tipo di ernia, salvo quanto stabilito dall'art. 1 C.

Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società

D. Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia ad avvalersi del disposto dell'art. 1916 del codice civile verso i responsabili del sinistro

E. Infermità, mutilazioni, difetti fisici

Fermo restando che non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo, tossicodipendenze e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, il Contraente è esonerato dalla



denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio, l'indennità per invalidità permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti

F. Rischio guerra

L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio dell'ostilità, se e in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpissero l'assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

G. Morte presunta

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano decorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 C.C.

Quando sia stato effettuato il pagamento dell'indennità ed in seguito l'assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l'assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente assicurazione. Rimpatrio salma In caso di decesso dell'assicurato verificatosi durante la sua permanenza all'estero, la Società rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell'infortunio al luogo di sepoltura in Italia

H. Ubriachezza

A deroga dell'art. 2 Esclusioni, numero 5), l'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti dall'assicurato in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti alla guida di mezzi di locomozione

I. Responsabilità del contraente

Qualora l'infortunato o in caso di morte, i beneficiari o soltanto alcuni di essi non accettino, a completa tacitazione dell'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente assicurazione, od avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità nella sua totalità, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere e la Società risponde delle maggiori somme che il Contraente fosse tenuto a pagare fino alla concorrenza di un ulteriore importo pari a quello dell'indennizzo stesso. Qualora il Contraente abbia stipulato per le medesime persone polizza di Responsabilità civile, la presente garanzia è operante solo per l'eventuale eccedenza del danno rispetto al massimale assicurato a titolo di Responsabilità civile.

L. Rischio volo

Le garanzie sono estese agli infortuni che le persone assicurate subiscono durante i viaggi aerei turistici e di trasferimento effettuati in qualità di passeggeri di velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società e/o Aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, o da Aeroclubs.

Il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. Il cumulo delle somme assicurate con la presente assicurazione e di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, a favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni "cumulative" non potrà superare i capitali di:

Per persona

Euro 1.000.000,00 per caso di morte

Euro 1.000.000,00 per caso di invalidità permanente

Euro 250,00 al giorno per il caso di inabilità temporanea

Complessivamente per aeromobile:

euro 5.000.000,00 per il caso di morte

euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente

euro 5.000,00 al giorno per il caso di inabilità temporanea

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni comuni "cumulative" stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro, saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole polizze. La garanzia di cui al presente articolo non è operativa nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

M. Infortuni stradali

Sono compresi gli infortuni che subiscono le persone assicurate autorizzate a servirsi del proprio mezzo di trasporto, in occasione di missioni o per adempimento di servizio fuori dall'ufficio, espletato per conto della Contraente, in conseguenza della circolazione nonché quelli subiti in occasione della salita o della



discesa dagli autoveicoli stessi, quelli subiti in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia, per spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo. La garanzia è prestata limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento del servizio.

N. Rischio in itinere

È compreso il "rischio in itinere", e cioè gli infortuni che colpissero le persone assicurate durante il tragitto dall'abitazione (anche occasionale) al luogo di lavoro e viceversa, nel tempo strettamente necessario a compiere il percorso per via ordinaria e con abituali mezzi di trasporto, sia privati che pubblici, prima e dopo l'inizio e la fine del lavoro

O. Pausa Pranzo

Le garanzie operano anche durante la pausa pranzo all'interno o all'esterno della Sede dell'Istituto per recarsi a mensa.

P. Condizioni valide esclusivamente per le categorie Amministratori, Consiglieri, Dirigenti, Quadri.

1) L'assicurazione si intende estesa anche alle malattie professionali, che siano insorte nel corso di validità del presente contratto, intendendosi come tali quelle attualmente previste per l'industria esercitata dal Contraente nella "Tabella allegato 4" del D.P.R. 30/06/1965, n.1124 e che riducano l'attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10 % della totale.

Sono comunque escluse la silicosi, l'asbestosi nonché le conseguenze dirette e indirette di trasmutazioni nel nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

2) Il caso di invalidità permanente da infortunio o da malattia professionale che, in base alla tabella INAIL, riduca di almeno del 50% la capacità del dirigente assicurato e sempreché non sia obiettivamente possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, è considerato invalidità permanente totale (100 %)

Q. Rescissione di contratto

Come disposto dall'art.1 comma3 della legge n°135 di conversione del 7 agosto 2012 n°135 recante "disposizione urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (in vigore dal 15 agosto 2012), il quale cita:

"3. Le Amministrazioni Pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 stipulate da Consip s.p.a. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione."

Per cui questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto nel momento in cui tale convenzione troverà applicazione, e conseguentemente saranno pagate tutte le forniture e servizi in atto al momento della convenzione stessa.

PRESTAZIONI ASSICURATE

MORTE

In caso di morte la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza agli eredi testamentari e legittimi dell'assicurato in parti uguali tra loro

INVALIDITÀ PERMANENTE

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente, e questa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulle somme assicurate secondo le percentuali di valutazione per l'accertamento dell'invalidità permanente come da allegato B.

Condizioni di valutazione :

In caso di constatato mancinismo le percentuali indicate nell'all.to B riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, la valutazione viene stabilita mediante l'adozione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100 %.

La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà, e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi non specificati la valutazione dell'invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dall'allegato I alla legge degli infortuni sul lavoro, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla professione svolta.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nell'allegato B, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. La valutazione



dell'invalidità è effettuata con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia prevista dalla legge predetta.

Franchigia per il caso di invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente viene corrisposto con le seguenti modalità :

- sulla parte della somma assicurata fino ad euro 150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- sulla parte della somma assicurata eccedente euro 150.000,00 e fino a euro 300.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5 % della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- sulla parte della somma assicurata eccedente euro 300.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 10 % della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.
- Non si applicherà nessuna franchigia quando l'invalidità permanente accertata sarà superiore al 25 % della totale.

RIMBORSO SPESE SANITARIE

1) Da ricovero

In caso di ricovero in Istituto di cura, la Compagnia rimborsa per ogni infortunio e nell'ambito della somma assicurata, le spese per:

- Accertamenti diagnostici effettuati durante il ricovero;
- Onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento
- Acquisto apparecchi protesici e terapeutici, applicati durante l'intervento chirurgico;
- Assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami riguardanti il periodo di ricovero;
- Interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad eliminare i danni estetici conseguenti all'infortunio.
- Rette di degenza;
- Trasferimento dell'assicurato con qualunque mezzo di trasporto in istituto di cura o in ambulatorio, in Italia e all'estero, ed il ritorno, nonché il trasferimento da un istituto di cura all'altro

Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e di notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto l'Ente di Assistenza Sanitaria Sociale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto Ente.

2) Domiciliari e ambulatoriali

In caso di infortunio la Società rimborsa nell'ambito della somma assicurata, le spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie non effettuate durante il ricovero

- accertamenti diagnostici;
- Visite mediche e specialistiche, consulti
- Medicinali prescritti dal medico curante;
- Prestazioni infermieristiche;
- Cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- Cure termali, in base ad una diaria giornaliera onnicomprensiva pari al 3 % della somma assicurata con la presente garanzia. La diaria è corrisposta nell'ambito della somma assicurata per ogni giorno di permanenza nella stazione termale e per un periodo massimo di 30 giorni per ogni anno assicurativo;
- Cure odontoiatriche;
- Acquisto di protesi odontoiatriche
- Acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari;
- Acquisto e noleggio di carrozzelle ortopediche

DIARIA DURANTE IL RICOVERO

In caso di ricovero in Istituto di cura, la Società corrisponde la somma assicurata per ogni giorno di degenza e per un periodo massimo di 100 giorni per ogni infortunio.

Nel caso di gessatura ad uno o più arti, anche senza ricovero, la Società corrisponde l'indennità giornaliera dal giorno del ricovero, ovvero in mancanza di questo, dal giorno dell'applicazione della gessatura a quello della sua rimozione sino ad un massimo di 100 giorni per ogni infortunio.

L'assicurato dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito modulo, la nota informativa di cui all'art. 123 del D. lgs. 17.03.1995 n. 175 ed alla circolare ISVAP n. 303 del 02.06.1997.

IL CONTRAENTE

Unitamente al presente certificato di assicurazione l'Assicurato dichiara di aver ricevuto e la società dichiara di aver rilasciato l'Allegato ... - dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 10 Legge 31.12.1996 n. 675.

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

ALLEGATO B

Si conviene che l'invalidità permanente va accertata facendo riferimento a valori delle seguenti menomazioni :

	Destro	Sinistro
Perdita anatomica o funzionale di :		
- un arto superiore	70%	60%
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12%
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo	12%	10%
- una falange ungueale del pollice	9%	8%
- una falange di un altro dito della mano	1/3 del valore	del dito
Anchilosi :		
- della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
- del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 gradi con prono-supinazione libera	20%	25%
- del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	10%
Paralisi completa :		
- del nervo radiale	35%	30%
- del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore :		
- al di sopra della metà della coscia	70%	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
Perdita anatomica o funzionale di :		
- un piede	40%	
- ambedue i piedi	100%	
- un alluce	5%	
- un dito del piede diverso dall'alluce	1%	
- falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Anchilosi :		
- dell'anca in posizione favorevole	35%	
- del ginocchio in estensione	25%	



- della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
- della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astralgica	15%
Paralisi completa del nervo :	
- sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di :	
- una vertebra cervicale	12%
- una vertebra dorsale	5%
- 12 ^a dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di :	
- un occhio	25%
- ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di :	
- un orecchio	10%
- ambedue gli orecchi	40%
Stenosi nasale assoluta :	
- monolaterale	4%
- bilaterale	10%

Resta fermo quanto non espressamente derogato dalle presenti disposizioni.

Emesso il _____, il _____

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ



**SCHEDA DI OFFERTA
ASSICURAZIONE INFORTUNI
LOTTO 2**

<i>Compagnia</i>	
------------------	--

<i>Agenzia</i>	
----------------	--

CATEGORIE ASSICURATE		Tasso/Premio pro-capite	Premio annuo Lordo
PREVENTIVO RETRIBUZIONI NUMERO ASSICURATI			
TIPOLOGIA A	euro 65.000,00		€
TIPOLOGIA B	euro 1.162.577,00		€
TIPOLOGIA C	euro 2.166.565,00		€
TIPOLOGIA D	euro 0		€
TIPOLOGIA E	euro 299.520,00		€

PREMIO ANNUALE LORDO TOTALE

€

<i>Premio annuale lordo totale - in lettere</i>

Percentuale corrispondente di ribasso offerto, espresso in cifra in lettere

<i>luogo e data</i> _____ il _____
<i>timbro e firma</i> _____



I.A.C.P.
CAPITOLATO SPECIALE
LOTTO N.3
Responsabilità civile generale
Numero di gara CIG

- Le "CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE" e le "CONDIZIONI PARTICOLARI" contenute nella Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e verso dipendenti, si intendono totalmente abrogate e sostituite integralmente dalle seguenti clausole che si intendono operanti:

SEZIONE I RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Le garanzie prestate con il presente allegato sono regolate dalle definizioni, descrizione del rischio, massimali di garanzia, norme che regolano l'assicurazione, in generale, nonché le condizioni generali che seguono.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Assicurato	Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto;
Assicurazione	Il contratto di assicurazione;
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione;
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
Società	L'impresa assicuratrice;

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata a favore dell'I.A.C.P. della Provincia di Palermo per l'esercizio dei PUBBLICI SERVIZI CHE AD ESSO ISTITUZIONALMENTE COMPETONO nell'ambito del proprio territorio.

La garanzia comprende i seguenti rischi:

Proprietà e conduzione dell'immobile adibito a Sede degli Uffici dell'Istituto Assicurato/Contraente, nonché degli immobili di proprietà e/o gestiti dell'Assicurato/Contraente locati a terzi e/o di terzi affidati in gestione al Contraente, fabbricati e loro pertinenze (quali ascensori, elevatori, montacarichi, impianti a gas, acqua potabile, elettrici ed apparecchi di riscaldamento) tutti denominati "unità abitative" ancorché trattasi di locali adibiti ad esercizi commerciali e/o artigianali e di edilizia sociale, ubicati in Palermo e nei Comuni della Provincia, e così quantificati:

Alloggi di proprietà	9.000
Alloggi gest. Regionale	750
Alloggi gest. Stato	34
Locali commerciali	800
Strutture sociali	59
Fabbricato Sede	1=
Totale	10.644

Nonché:



- a) proprietà/esercizio di strade, fognature e depuratori di pertinenza. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture;
- b) proprietà/esercizio di giardini e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, compresi pertanto giochi per bambini e quant'altro attinente;
- c) proprietà di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, escluso però i danni derivanti dall'esercizio degli stessi;
- d) proprietà ed uso di biciclette, veicolo a mano e trazione animale;
- e) committente dei lavori edili, stradali e fognature eseguiti da ditte appaltatrici;
- f) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà o su altri per i quali l'Assicurato sia tenuto, eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto. A questo riguardo s'intende compresa la responsabilità derivante all'Assicurato dalle disposizioni di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i., sempreché l'Assicurato stesso abbia provveduto alla nomina del responsabile dei lavori;
- g) organizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, per danni avvenuti all'interno di sedi dell'Ente o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni o nelle immediate vicinanze, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse.

In relazione alla suddetta garanzia rimangono comunque esclusi spettacoli pirotecnici compresa manipolazione di fuochi d'artificio, nonché i danni subiti dagli agenti attivi del rischio. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi;

h) operazioni di disinfezione, con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche, con esclusione comunque dei danni da inquinamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art.13 - Garanzie comprese automaticamente - lettera t;

DIVISIONE IN LOTTI : SI

AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI : SI

MASSIMALI DI GARANZIA

L'assicurazione vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitale, interessi e spese di euro 1.550.000,00 per ogni sinistro, con il limite di :

RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T.)

Euro... 1.550.000,00 (unmilione cinquecentocinquantamila)
per ciascuna persona ferita o deceduta, e di

Euro... 1.550.000,00 (unmilione cinquecentocinquantamila)
per danni a cose anche se appartenenti a più persone

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O.)

Euro..... 516.500,00 (cinquecentosedicimilacinquecento)
per ogni persona

- In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T./R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a Euro 1.550.000,00 (unmilione cinquecentocinquantamila)

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art.2 - Assicurazioni complementari

Il Contraente/Assicurato, deve dare comunicazione per iscritto alla Società dell'esistenza o della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione; in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 C.C.)



Art.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

La copertura assicurativa avrà decorrenza dalla data indicata nel presente capitolato e prescinde dall'effettivo pagamento che sarà effettuato dall'amministrazione solo dopo le verifiche rituali previste dal codice degli appalti e quindi dopo la efficacia contrattuale.

La compagnia assicurativa si obbliga a porre in essere la copertura assicurativa sin dalla data di inizio indicata nel contratto, prescindendo dalla data di effettivo pagamento del premio e sollevando l'Ente da eventuali responsabilità di natura civile e penali.

Il premio non frazionabile dovrà essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, la durata del contratto è di 12 mesi ed il contratto non è rinnovabile.

Art.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art.1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società ed il Contraente/Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

CONDIZIONI GENERALI

Art.10 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolato sulla base delle tabelle allegate al Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che il Contraente/Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di Legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

Art.11 - Attività complementari

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti:

- a) all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Per ogni sinistro tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto e incendio, nonché di quelli conseguenti al mancato uso;
- b) all'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;

- c) all'impiego di guardiani anche armati, nonché alla proprietà ed uso di cani da guardia; nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività;
- d) alla gestione della mensa aziendale, del bar e dei distributori automatici di cibi e bevande. È altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- e) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- f) all'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- g) alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni;
- l) all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali.

Art.12 - Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

a) Responsabilità personale dei: dirigenti, quadri e dipendenti del Contraente - lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.lgs. 38/2000 - lavoratori a rapporto interinale - personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (portatori di handicap ecc.), per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari;

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le figure sopraindicate per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.Lg. 626/94 e D.Lg. 494/96.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale i lavoratori a rapporto interinale.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

b) dipendenti non INAIL.

I dipendenti del Contraente non soggetti all'assicurazione INAIL sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali e nei limiti dei massimali RC verso i prestatori di lavoro. Detta estensione si intende riferita agli eventi verificatisi in occasione di lavoro o di servizio e sempreché al momento dell'infortunio il dipendente non svolga attività per la quale è richiesta l'assicurazione presso l'INAIL.

c) Lavoratori interinali

1) L'assicurazione comprende la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato, da lavoratori a rapporto interinale dei quali lo stesso assicurato si avvale ai sensi della Legge 196/97, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

2) La garanzia R.C.O. di cui all'art. 12 lettera B delle condizioni generali s'intende operante anche nei confronti dei lavoratori interinali come sopra definiti.

Nel caso in cui l'Inail esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 C.C., a parziale deroga dell'art. 15 lettera c) delle condizioni generali, i lavoratori interinali come sopra definiti verranno considerati terzi, esclusivamente ai fini di tale azione.

d) Danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato:

1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;

2) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con il Contraente/Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

e) Segnaletica di cantiere mancante o insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

f) Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati adibiti a pubblici servizi.

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;



- aree di pertinenza del fabbricato, (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- giochi per bambini.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stitilicidio ed insalubrità dei locali;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 150.000,00 ;
- L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente i lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati anche ai sensi del D.lgs. 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni, e sempreché il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori. S'intendono comunque esclusi i danni derivanti di sopraelevazione o demolizione.

g) Committenza veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile per danni involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati o da lui detenuti a qualsiasi titolo. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

h) Lavori presso terzi

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori installazione e manutenzione, svolti presso terzi, i danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possano essere rimosse;
- da acqua piovana e da agenti atmosferici, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.

Le suddette estensioni di garanzia si intendono prestate con uno scoperto a carico del Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00, nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro.

i) Danni alle cose in consegna e/o custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia al Contraente/Assicurato.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico del Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 50.000,00.

Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività formanti oggetto dell'assicurazione.

l) Danni a mezzi sotto carico o scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e delle cose trovantisi sugli stessi. Sono comunque esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico del Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00.

m) Danni da interruzione o sospensione d'attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, salvo quanto diversamente pattuito alle specifiche garanzie. La garanzia è prestata con uno scoperto a carico del Contraente/Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 250.000,00.

n) Danni subiti dai professionisti e consulenti

Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali:

- i professionisti e i consulenti dei quali il Contraente/Assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte;
- i dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dal Contraente/Assicurato;
- purché non subiscano il danno partecipando a lavori per i quali sia richiesta l'assicurazione obbligatoria.

o) Danni da furto

La garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 250,00 per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 50.000,00.



p) Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazioni, contaminazioni di acque, terreni e colture, sempreché si tratti di danni causati da fatto improvviso ed accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Questa estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate al Contraente/Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente polizza, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data di decorrenza della stessa. Nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per lo stesso rischio, la garanzia è operante alle condizioni ivi contenute ancorché il fatto stato commesso durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 250.000,00.

Resta comunque escluso dalla garanzia il danno ambientale così come determinato dall'art.18 L.8/7/1986 N.349, nonché i danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi

Sono esclusi i rischi relativi a proprietà e/o gestione di discariche ed inceneritori in genere.

q) malattie professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione di quelle connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di amianto o prodotti contenenti amianto. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

3) per malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti del Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali il Contraente/Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

r) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei dipendenti, lavoratori parasubordinati, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione, per lavori socialmente utili, obiettori di coscienza, militari ed amministratori del Contraente, salvo il caso di dolo.

s) Fabbriati in condominio - Danni da acqua condotta

Se l'assicurazione è stipulata per la parte di proprietà del Contraente, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di spargimento d'acqua verificatosi a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento stabilmente installati all'interno del fabbricato e di pertinenza dello stesso, risponde fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, dei danni diretti e materiali cagionati alla parte muraria di terzi.

Non sono indennizzati i danni causati da umidità, stillicidio; rottura di impianti automatici di estinzione; derivanti da occlusione o gelo di impianti di raccolta e deflusso delle acque piovane; causati da condutture installate all'esterno o interrate; causate da rotture degli impianti in conseguenza di gelo



s) Franchigia

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale per qualsiasi danno a cose di Euro 200,00 per ogni sinistro, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni segnalati ed a gestire e definire tutti i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nei limiti della franchigia.

L'assicurato s'in d'ora da ampio ed irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento a terzi danneggiati rientranti in franchigia, e perciò si obbliga a rimborsare alla Società le somme anticipate per suo conto con scadenza trimestrale.

Art.13 – Qualifica di Terzo

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati "Terzi" tutte le persone fisiche e giuridiche, con la sola esclusione dei dipendenti, del Contraente/Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, per gli infortuni dai medesimi sofferti in occasione di lavoro.

Art.14 - Limiti territoriali

- R.C.T.: la garanzia è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico,
Da tale garanzia si intendono comunque esclusi i danni da circolazione che in Italia rientrerebbero sotto la disciplina della legge n.990 del 24.12.1969.
- R.C.O.: la garanzia è operante per i danni che avvengano nel mondo intero, sempreché sia operativa l'assicurazione di legge prestata dall'INAIL.

Art.15 - Rischi esclusi dall'assicurazione

A) *L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:*

- A1) da furto, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 12 - Garanzie comprese automaticamente - lettera o);
- A2) a cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 12 - Garanzie comprese automaticamente - lettera i);
- A3) cagionati comunque da semoventi, da veicoli a motore, da aeromobili da natanti e da veicoli a trazione animale, ;
- A4) alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 12 - Garanzie comprese automaticamente - lettera i);
- A5) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, ;
- A6) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 12 - Garanzie comprese automaticamente - lettera h);
- A7) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico.
- A8) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- A9) provocati da persone diverse dai lavoratori dipendenti o parasubordinati del Contraente o lavoratori a rapporto interinale di cui il Contraente si avvale nell'esercizio della propria attività, salvo quanto disposto all'Art. 12 - Garanzie comprese automaticamente - lettera d) punto 1);
- A10) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art 12 - Garanzie comprese automaticamente - lettera p);
- A11) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 12 - Garanzie comprese automaticamente - lettera h);
- A12) relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno del perimetro aeroportuale;
- A13) relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet;
- B) *L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprendono i danni:*
- B1) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici



- dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, da isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- B2) cagionati dalla presenza, detenzione, impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto;
- B3) cagionati dalla produzione e/o somministrazione di prodotti costituiti o derivati in tutto o in parte da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati);
- B4) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici.

Art.16 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art.17 - Regolazione del premio

La copertura assicurativa avrà decorrenza dalla data indicata nel presente capitolato e prescinde dall'effettivo pagamento che sarà effettuato dall'amministrazione solo dopo le verifiche rituali previste dal codice degli appalti e quindi dopo la efficacia contrattuale.

La compagnia assicurativa si obbliga a porre in essere la copertura assicurativa sin dalla data di inizio indicata nel contratto, prescindendo dalla data di effettivo pagamento del premio e sollevando l'Ente da eventuali responsabilità di natura civile e penali.

Il premio non frazionabile dovrà essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, la durata del contratto è di 12 mesi ed il contratto non è rinnovabile.

E' esclusiva facoltà dell'amministrazione contraente di chiedere, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale, alla Società assicuratrice che si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 giorni ed il relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura prestato, verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Art.18 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 3 giorni dal fatto o da quando se ne è avuta conoscenza.

Art.19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta del Contraente/Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 20 Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello del luogo ove ha sede il Contraente

Art. 21 Rescissione di contratto

Come disposto dall'art.1 comma3 della legge n°135 di conversione del 7 agosto 2012 n°135 recante "disposizione urgente per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (in vigore dal 15 agosto 2012), il quale cita:

"3. Le Amministrazioni Pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 stipulate da Consip s.p.a. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione."

Per cui questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto nel momento in cui tale convenzione troverà applicazione, e conseguentemente saranno pagate tutte le forniture e servizi in atto al momento della convenzione stessa.



L'assicurato dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito modulo, la nota informativa di cui all'art. 123 del D.lgs. 17.03.1995 n. 175 ed alla circolare ISVAP n. 303 del 02.06.1997.

IL CONTRAENTE

Unitamente al presente certificato di assicurazione l'Assicurato dichiara di aver ricevuto e la società dichiara di aver rilasciato l'Allegato ... - dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 10 Legge 31.12.1996 n. 675.

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains text, including "SOCIETÀ" and "198/20", but it is partially obscured by the signature.

**SCHEDA DI OFFERTA
R.C. GENERALE
LOTTO 3**

Compagnia

Agenzia

**Tasso/Premiopro-
capite**

Premio annuo Lordo

PREVENTIVO RETRIBUZIONI

€ 3.693.662,00

€

UNITÀ ABITATIVE

N. 10.644

€

€

PREMIO ANNUALE LORDO TOTALE

€

Premio annuale lordo totale - in lettere

Percentuale corrispondente di ribasso offerto, espresso in cifra in lettere
.....

luogo e data

il

timbro e firma



I.A.C.P.
CAPITOLATO SPECIALE
LOTTO 4
KASKO-A.R.D.

Numero di gara CIG

Quanto indicato nel presente capitolato sarà prevalente sulle condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, pertanto essendo esso parte integrante della polizza stessa si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

"Accessori"	apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di CD, registratori, C.B., condizionatori d'aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefoni, telefax ed altre apparecchiature de genere, relativi impianti, purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili.
"Assicurato"	il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia;
"Capitolato"	le norme che regolano il rapporto contrattuale ;
"Contraente"	L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI della Provincia di Palermo
"Cose"	sia gli oggetti materiali che gli animali
"Degrado"	percentuale di riduzione nell'apprezzamento del veicolo, corrispondente al rapporto tra valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro ed il relativo valore a nuovo di listino
"Franchigia"	l'importo pattuito che il Contraente tiene a proprio carico per ciascun sinistro;
"Garanzia"	la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo ;
"Legge"	la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche
"Regolamento"	il regolamento di esecuzione della predetta legge (di cui al D.P.R. 24.11.1970 n. 973) e successive modificazioni
"Indennizzo"	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
"Risarcimento"	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
"Premio"	la somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società;
"Proprietario"	l'intestatario al P.R.A. o colui che ha titolo legittimo per dimostrare la proprietà del veicolo
"Rischio"	la probabilità che si verifichi il sinistro ;
"Sinistro"	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
"Scoperto"	la percentuale di danno convenuta a carico del Contraente ;
"Società"	l'Impresa Assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione;
"Tariffa"	la Tariffa applicata dalla Società al momento della stipulazione del presente capitolato speciale
"Valore a nuovo"	il prezzo del veicolo desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione, in mancanza di fattura, il prezzo di listino (imposte escluse)
"Valore assicurato"	il valore del veicolo dichiarato dall'assicurato nel contratto di assicurazione
"Valore commerciale"	il valore del veicolo tenuto conto del suo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, rilevabile dalla media delle quotazioni "Eurotax"

SEZIONE I

A.R.D.

Incendio e Furto

CONDIZIONI DI GARANZIA

Art. Iard - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE



La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti *esclusivamente* dalle autovetture dei dipendenti della Contraente e purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati su ciascun veicolo, contro i rischi da:

1.a) ard - INCENDIO

L'assicurazione comprende i seguenti eventi:

- ◊ incendio - azione del fulmine;
- ◊ esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
- ◊ spese sostenute e guasti arrecati allo scopo di circoscrivere l'incendio al fine di limitarne i danni.

ESTENSIONE INCENDIO da atti vandalici

La garanzia è estesa a:

- ◊ i danni materiali e diretti causati ai veicoli da incendio avvenuto in conseguenza di tumulti, scioperi, sommosse popolari, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, fenomeni atmosferici e tellurici.

◆ Non sono indennizzabili i danni

- a cose non pertinenti al veicolo assicurato e che si trovino sullo stesso

1.b) ard - FURTO

L'assicurazione comprende i seguenti eventi:

- ◊ furto e/o rapina totale e/o parziale (consumati o tentati);
- ◊ danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina del veicolo stesso;
- ◊ danni da circolazione conseguenti a furto o rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano connessi a collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;

Art.2 ard - ESCLUSIONI

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- ◆ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattività;
- ◆ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- ◆ causati da semplici bruciature e da deformazioni a parti non meccaniche, non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatisi;
- ◆ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

Art.3 ard - FRANCHIGIE E SCOPERTI

In caso di furto e/o rapina, totale o parziale, la Società corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno risarcibile a termini di polizza di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro/500,00= per evento, importo che rimarrà sempre a carico dell'Assicurato stesso

Art.4 ard - CHIUSURA INDAGINE PRELIMINARE

In caso di danno da furto l'assicurato è esonerato dalla preliminare presentazione del certificato di chiusa indagine; l'Assicurato stesso, sottoscrivendo la quietanza, si impegna a presentare detto certificato alla Società, non appena possibile ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile ai sensi del presente contratto.

Art.5 ard - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Il capitale assicurato per sinistro è di Euro 10.000,00= (diecimila) a Primo Rischio Assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., il risarcimento avviene, nei limiti del capitale sopraindicato, senza tenere conto del degrado d'uso e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 500,00=(cinquecento).

Il capitale assicurato si riferisce al veicolo ed agli accessori stabilmente installati sullo stesso, fatta eccezione per gli apparecchi audio -fono - visivi.

In caso di danno parziale la Società rimborsa, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale che l'autoveicolo aveva al momento del sinistro.

In caso di perdita totale dell'autoveicolo (intendendosi per tale anche il caso in cui il costo delle riparazioni risulti antieconomico rispetto al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro) la Società, nel limite del capitale assicurato, rimborsa:

- entro i sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'intero valore a nuovo;
- dopo il sesto mese dalla data di prima immatricolazione, il valore commerciale che l'autoveicolo aveva al momento del sinistro determinato in base alla media delle quotazioni "Eurotax".



Art.6 art - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo concordato verrà eseguito entro il trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell'atto di transazione a patto che l'Ente abbia presentato alla Società tutta la documentazione complementare della denuncia del sinistro. L'eventuale valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione all'indennizzo stesso.

SEZIONE II

A.R.D.

Eventi Socio Politici e Naturali

Art. 7 art. - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società risponde dei danni diretti subiti dai veicoli assicurati, nei limiti dei massimali previsti, a seguito di:

- atti dolosi di terzi;
- trombe, tempeste, uragani, grandine, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, fonoriproduttori e ricetrasmettenti.

La garanzia è operante per i soli rischi delle autovetture di proprietà dei dipendenti della Contraente, e conseguenti all'uso per conto e su autorizzazione della Contraente e guidate esclusivamente dai dipendenti.

Gli accessori, compresi i sistemi di posizionamento satellitare, sono garantiti, purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, fermo restando quanto stabilito agli articoli "Capitale assicurato" e "Documenti complementari alla denuncia di sinistro".

Art. 8 art. - CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato per sinistro è di Euro 10.000,00= (diecimila) a Primo Rischio Assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., il risarcimento avviene, nei limiti del capitale sopraindicato, senza tenere conto del degrado d'uso e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 500,00=(cinquecento).

Il capitale assicurato si riferisce al veicolo ed agli accessori stabilmente installati sullo stesso, fatta eccezione per gli apparecchi audio -fono - visivi.

Art. 9 art. - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

• *Danno parziale*

L'indennizzo viene stabilito in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei pezzi di ricambio pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa; per i pezzi di ricambio non riportati nelle suddette pubblicazioni si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici. L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori assicurati al momento del sinistro.

• *Danno totale*

La Società rimborsa, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori assicurati al momento del sinistro, detratto il valore di recupero. Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO

Sia in caso di *danno parziale* che in caso di *danno totale* il valore commerciale del veicolo è sempre determinato in base alla rivista Quattroruote.

SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10 % con il minimo di 500,00 Euro.

DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di danni diretti subiti dal veicolo a seguito di atti dolosi di terzi, l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia al competente Ufficio Sinistri della Società.

L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Ufficio Sinistri della Società i seguenti documenti:

- il Certificato dello Stato Giuridico attuale, l'Estratto Cronologico Generale Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a determinare con certezza la data di prima immatricolazione, al fine di accertarne il valore commerciale;
- il Certificato di Proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

In ogni caso la Società ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori per i quali viene chiesto l'indennizzo.



**SEZIONE III KASKO
COPERTURA ASSICURATIVA KASKO**

CONDIZIONI DI GARANZIA

Art. 1 kasko - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia risponde dei danni diretti subiti dagli autoveicoli dei dipendenti del Contraente non intestate al P.R.A. a nome del Contraente, in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento e uscita di strada durante la circolazione su aree pubbliche o private. Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sui veicoli assicurati, esclusi in ogni caso apparecchi fonoriproduttori e ricetrasmittenti.

La garanzia è operante per i soli rischi conseguenti all'uso delle autovetture per conto e su autorizzazione del Contraente e guidate esclusivamente dai dipendenti

Art. 2 kasko - TIPO DI COPERTURA

Il capitale assicurato per sinistro è di Euro 10.000,00=(diecimila) a Primo Rischio Assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., il risarcimento avviene, nei limiti del capitale sopraindicato, senza tenere conto del degrado d'uso e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno con il minimo di Euro 500,00=(cinquecento).

Art. 3 kasko - ESCLUSIONI

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) subiti dal veicolo se guidato da persona diversa dal dipendente;
- b) determinati da dolo del Contraente, o dell'Assicurato;
- c) cagionati da cose trasportate sul veicolo, nonché derivanti da operazioni di carico e scarico;
- d) cagionati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, incendio non determinato dagli eventi descritti nell'oggetto della garanzia;
- e) subiti dai veicoli durante l'uso non autorizzato dal Contraente.

Art. 4 kasko - LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In caso di danno parziale l'indennizzo si determina in base ai tempi di riparazione e al listino prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Ad eccezione delle riparazioni di prima necessità al fine di portare in rimessa od officina, l'Assicurato non può provvedere ad alcuna riparazione prima di aver avuto il consenso della Società o in mancanza dello stesso prima che siano trascorsi 15 giorni dalla denuncia del sinistro. I danni parziali saranno liquidati a riparazione avvenuta. In caso di danno totale la Società rimborsa, nei limiti del capitale assicurato, il valore di recupero. Si considera danno totale quando lo stesso raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

NORME CONTRATTUALI COMUNI ALLE GARANZIE

KASKO - A.R.D.

ART.1 - ESONERO DI PREVENTIVA COMUNICAZIONE

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione delle targhe ai fini dell'identificazione delle autovetture assicurate, nonché della preventiva comunicazione delle generalità delle persone che usano le autovetture assicurate

A tali fini identificativi si farà riferimento alle risultanze dei registri e degli altri documenti che il Contraente si obbliga a conservare, costantemente aggiornare ed esibire a richiesta della Compagnia, ed in particolare dovranno risultare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta
- generalità del dipendente, amministratore, sindaco, revisore o consulente autorizzato alla trasferta;
- numero dei chilometri percorsi

Art. 2 - BUONA FEDE



L'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante lo stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Art.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO / TERMINI DI RISPETTO

Il premio lordo viene stabilito per ogni chilometro percorso in trasferte in euro

Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo di 40.000 Km. Da considerare come premio minimo comunque acquisito.

La copertura assicurativa avrà decorrenza dalla data indicata nel presente capitolato e prescinde dall'effettivo pagamento del premio che sarà effettuato dall'amministrazione solo dopo le verifiche rituali previste dal codice degli appalti e quindi dopo la efficacia contrattuale.

La compagnia assicurativa si obbliga a porre in essere la copertura assicurativa sin dalla data di inizio indicata nel contratto, prescindendo dalla data di effettivo pagamento del premio e sollevando l'Ente da eventuali responsabilità di natura civile e penali.

Il premio non frazionabile dovrà essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, la durata del contratto è di 12 mesi ed il contratto non è rinnovabile.

Art.4 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Per i veicoli la denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, ai sensi del D. L. 23.12.1976 n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26.02.1977 n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e dal sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi, in tutto o in parte, per le parti che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, ove venga dimostrato il pregiudizio subito per tali omissioni.

Art.5 - INFORMAZIONE SINISTRI

La Società si impegna, entro 60 giorni dalla data di scadenza di ogni annualità assicurativa, a fornire all'Ente Contraente la documentazione riepilogativa della situazione sinistri indicando il numero dei sinistri complessivamente denunciati e di questi quanti siano stati liquidati e in che misura, quali siano rimasti senza seguito e quali siano stati riservati ed in quale misura.

Art.6 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.7 - FORO COMPETENTE

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello ove ha sede il Contraente.

Art.8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.9 - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza decorrerà dalla data indicata nel bando gara, ha la durata annuale e non è rinnovabile. E' esclusiva facoltà dell'amministrazione contraente di chiedere, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale, alla Società assicuratrice che si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 giorni ed il relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura prestato, verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Art.10 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo di telex o telefax.

L'assicurato dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito modulo, la nota informativa di cui all'art. 123 del D.lgs. 17.03.1995 n. 175 ed alla circolare ISVAP n. 303 del 02.06.1997.

IL CONTRAENTE



Unitamente al presente certificato di assicurazione l'Assicurato dichiara di aver ricevuto e la società dichiara di aver rilasciato l'Allegato ... - dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 10 Legge 31.12.1996 n. 675.

IL CONTRAENTE



**SCHEDA DI OFFERTA
KASKO – FURTO – INCENDIO – GARANZIE ACCESSORIE
LOTTO 4**

Compagnia

Agenzia

PREVENTIVO KM.

Palermo Km 15.000,00
 Provincia Km 25.000,00
 Totale Km 40.000,00

**Premio per
chilometro**

Premio annuo Lordo

PREMIO ANNUALE LORDO TOTALE

€

Premio annuale lordo totale - in lettere

Percentuale corrispondente di ribasso offerto, espresso in cifra in lettere

luogo e data

il

timbro e firma

RITENUTO

- Che in relazione al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non è necessario redigere il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto la prestazione del servizio non comporta interferenze nello svolgimento del contratto con attività lavorativa interna alla sede o in altro patrimonio della sede, da parte di personale dell'operatore economico;
- Che pertanto, onde procedere autonomamente all'acquisizione dei servizi assicurativi di che trattasi, è opportuno esperire la procedura aperta presso questa Stazione Appaltante abilitata in base al combinato disposto dell'art.38 e 216 comma 10 del citato D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., col metodo del prezzo più basso ex art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO INOLTRE

- Che è necessario procedere all'approvazione del disciplinare di gara di seguito riportato:

Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Palermo

Sede Legale : PALERMO – Via Quintino Sella n. 18 - Tel. 091 6011111 Fax 091 60112714

Codice Fiscale 80016510820 –

“Codice AUSA 0000241140”

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa gara
..... del relativa ai seguenti lotti:

Lotto 1) Incendio e garanzie accessorie € 38.000,00 CIG: da richiedere;

Lotto 2) Assicurazione infortuni € 28.000,00 CIG: da richiedere;

Lotto 3) Responsabilità Civile Generale € 28.000,00 CIG: da richiedere;

Lotto 4) KASKO - A.R.D. € 6.000,00 CIG: da richiedere;

Durata 12 mesi (1 anno). Importo a base d'asta € 100.000,00. Importo determinato ai sensi dell'art. 35 comma 14 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii..

Ai fini del presente bando si intende per "Codice degli appalti" il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per "Regolamento" il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016) ».

Il Capitolato speciale è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. del agli atti d'Ufficio
Il Responsabile del procedimento è il dott. Pianificatore Rosario Zummo (funzionario dello IACP di Palermo)

1) STAZIONE APPALTANTE:

1.1) Denominazione, indirizzi, tipo di amministrazione, attività esercitata, punti di contatto

I.A.C.P. – Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Palermo

Via Quintino Sella n°18 90139 Palermo

Tel. 091.6011111; Fax 091.6112714

e-mail: info@iacp.pa.it

pec: iacp.pa.protocollo@pec.it

Tipo di amministrazione: Ente pubblico non economico

Principale attività esercitata: costruzione, manutenzione e gestione di edilizia residenziale pubblica



Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico: Responsabile Unico del Procedimento di cui al punto 1.2)

1.2/a) Responsabile unico del procedimento: Dottore Pianificatore Rosario Zummo via Quintino Sella 18, Palermo Tel. 091.6011306 fax 091.6112714
e-mail: iacp.pa.protocollo@pec.it

1.2/b) Direttore dell'esecuzione del Contratto: Sig.ra Conti Giacomina via Quintino Sella 18, Palermo Tel. 091.6011314 fax 091.6112714
e-mail: iacp.pa.protocollo@pec.it

1.3) Tipologia d'appalto:

Appalto di servizi

Lotto 1 CPV 66515100-4 ai sensi del regolamento CE 213/2008

Lotto 2 CPV 66512100-3 ai sensi del regolamento CE 213/2008

Lotto 3 CPV 66516400-4 ai sensi del regolamento CE 213/2008

Lotto 4 CPV 66514110-0 ai sensi del regolamento CE 213/2008

1.4) Oggetto dell'appalto

Servizio di copertura assicurativa relativa ai seguenti lotti:

Lotto 1) Incendio e garanzie accessorie € 38.000,00 CIG: da richiedere;

Lotto 2) Assicurazione infortuni € 28.000,00 CIG: da richiedere;

Lotto 3) Responsabilità Civile Generale € 28.000,00 CIG: da richiedere;

Lotto 4) KASKO - A.R.D. € 6.000,00 CIG: da richiedere;

Durata 12 mesi (1 anno)

1.5) Informazioni relative ai lotti:

Lotto 1) Incendio e garanzie accessorie CPV 66515100-4 € 38.000,00;

Lotto 2) Assicurazione infortuni CPV 66512100-3 € 28.000,00;

Lotto 3) Responsabilità Civile Generale CPV 66516400-4 € 28.000,00;

Lotto 4) KASKO - A.R.D. CPV 66514110-0 € 6.000,00;

1.6) IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore dell'appalto a base di gara, per la sua intera durata, è € 100.000,00 pari alla somma dei premi da pagare, come stimato ai sensi dell'art.35, comma 14, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. I costi per la sicurezza sono pari a € 0,00 in quanto non sono previsti rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell'Offerta Economica, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

1.7) Luogo di esecuzione dell'appalto

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso il territorio compreso nella provincia di Palermo ove insistono i beni di proprietà e/o gestione della Stazione Appaltante.

Per quanto attiene alla validità territoriale del contratto, si rimanda a quanto espressamente previsto al capitolato speciale.

1.8) Durata e decorrenza dell'appalto

L'appalto avrà la durata di anni uno ed a partire presumibilmente dalle ore 24:00 del 23 giugno 2020 fino alle ore 24:00 del giorno 23 giugno 2021.

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO - ad eccezione di una eventuale proroga non superiore a mesi quattro connessa ad eventi straordinari quali la impossibilità di procedere



ad una nuova aggiudicazione per contenziosi di natura giurisdizionale ed il cui pagamento sarà proporzionale all'effettivo tempo di proroga.

1.9) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti da parte degli operatori economici: NO.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà in qualunque momento di variare la prestazione relativamente al Lotto 2 e dichiarare risolto unilateralmente il contratto limitatamente allo stesso lotto con l'aggiudicatario al fine di aderire alla gara centralizzata indetta dalla Centrale Unica di Committenza Regionale per le assicurazioni sul personale previste dal D.A.1777 del 3/11/2016.

1.10) Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

1.11) Procedura dell'appalto

Procedura aperta ex art.36 comma 9 ed art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

1.12) Criterio di aggiudicazione dell'appalto

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art.95, comma 4) lettera b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l'esclusione, offerte recanti prezzi inferiori rispetto alla base d'asta di cui al punto 1.4. La stazione appaltante, ai sensi dell'art.97, comma 8, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., intende avvalersi dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. La stazione appaltante, così come previsto dall'art.95, comma 12, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze.

1.13) Fonti di finanziamento

Fondi del bilancio dell'Ente così come specificamente riportato nella presente Determinazione Dirigenziale

I pagamenti verranno effettuati con il pagamento del premio in unica soluzione, con le modalità previste al Capitolato speciale e specificate distintamente nei vari lotti e comunque solo dopo la aggiudicazione efficace dell'appalto così come previsto dal d.lg. 50/2016 e ss.mm.ii.

1.14) Documentazione di gara

La documentazione di gara è composta come segue:

- 1) Pubblicazione bando sulla GURS;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Capitolato speciale,
- 5) Modulistica:
 - Allegato 1- Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva per assenza delle cause ostative ex art. 80 comma 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - Allegato 2 - Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità " Accordo quadro Carlo Alberto Della Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio2006);
 - Allegato 2.1 - Dichiarazione ad impegnarsi ad attivare la copertura assicurativa con decorrenza dalla data indicata nel bando, prescindendo dalla data effettiva del pagamento, in quanto il pagamento del premio, trattandosi di Ente pubblico, potrà essere effettuato



dopo le verifiche previste dalla legge e quindi dopo la aggiudicazione efficace come indicato dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

- Allegato 3.1— Scheda di offerta "Incendio e garanzie accessorie – Lotto 1";
- Allegato 3.2 – Scheda di offerta "Assicurazione infortuni – Lotto 2";
- Allegato 3.3 – Scheda di offerta "R.c.generale – Lotto 3";
- Allegato 3.4 – Scheda di offerta "Kasko – furto – incendio – garanzie accessorie – Lotto 4";
- Allegato 4 – Patto d'integrità ex art. 1 comma 17 della L. 190/2012

La documentazione ufficiale di gara, in formato elettronico, è presente e scaricabile dal sito internet della stazione appaltante all'indirizzo: www.iacp.pa.it.

In alternativa, la stessa documentazione è ritirabile, previo appuntamento telefonico, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, il mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso gli Uffici della Stazione Appaltante.

Al fine di una corretta presentazione delle offerte si invitano le imprese a utilizzare la modulistica predisposta dalla stazione appaltante.

1.15) Spese di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 34, comma 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221), si precisa che le spese di pubblicazione del bando e dell'esito di gara dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari del servizio, entro il termine di 60 gg. dall'aggiudicazione secondo le modalità che verranno indicate mediante apposita comunicazione.

1.16) Contributo ANAC

Ai sensi della Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell'ANAC non è dovuto alcun contributo per la partecipazione alla Gara.

2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1) Soggetti ammessi

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché i soggetti di cui all'art. 49 del medesimo decreto, in possesso dei requisiti di cui al punto 2.3 del presente disciplinare.

Ai raggruppamenti temporanei (R.T.I.) e consorzi ordinari si applicano rispettivamente gli artt. 47 e 48 del Codice.

È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911, del codice civile, nei termini previsti dal presente bando.

Come stabilito con Determinazione n. 2 del 13.03.2013 dell'AVCP ora ANAC, la volontà di partecipare in forma associata mediante l'istituto della coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta. Non sarà possibile modificare la composizione del riparto di coassicurazione in corso di esecuzione del contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio o riparto di coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione.

2.2) Motivi di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti:

A. per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

B. per i quali sussistano le cause ostative previste dal D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

C. per i quali sussistano la violazione, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

D. per i quali sussistano le condizioni di esclusione ai sensi del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e/o ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);



E. per i quali sussista la situazione di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008;

F. che non dichiarano di accettare senza riserve le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale di appalto e, comunque, tutte le disposizioni concernenti la fase esecutiva del contratto;

G. che non assumano tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

H. che non accettano gli obblighi contenuti nei Protocolli di Legalità di cui alla Circolare n° 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP, o nei patti di integrità ex art. 1 comma 17 della legge 190/2012;

I. che non siano in possesso dei requisiti di capacità economico - finanziari e tecnico - organizzativi di cui al punto 2.3;

Si avverte che ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. R. 20/11/2008 n. 15 nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata, il contratto d'appalto verrà risolto.

Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 21 novembre 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione, le suddette cause di esclusione si intendono riferite a ciascun soggetto che costituisce il raggruppamento, consorzio o riparto di coassicurazione.

2.3 Requisiti di partecipazione

2.3.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

A. Iscrizione per attività inerente l'oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

B. per le compagnie assicurative aventi sede legale in Italia, autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente e/o dal CIPE, all'esercizio nei rami assicurativi per i quali l'operatore economico intende partecipare;

C. per le compagnie assicurative aventi sede legale in altro stato membro dell'Unione Europea, autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente e/o dal CIPE, all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, nei rami assicurativi per i quali l'operatore economico intende partecipare, in regime di libertà di stabilimento (art. 23 del D.Lgs. 209/2005) e in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 del D.Lgs. 209/2005).

2.3.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

I soggetti concorrenti dovranno, a pena di esclusione, dimostrare la capacità economica e finanziaria attraverso una dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e il fatturato relativo al servizio oggetto della gara - raccolta premi nel settore totale "Ramo danni" - nell'ultimo quinquennio (2013/2017), non inferiore ad € 20.000.000,00 (ventimilioni/00).

Relativamente a quanto previsto all'art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che la scelta di inserire i requisiti in parola risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto di gara e sono indispensabili per garantire adeguatamente la prestazione, e sono stati determinati in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara senza pregiudicare in alcun modo la concorrenza.



2.3.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

I concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla procedura:

A. avere prestato nell'ultimo quinquennio (2014/2018) almeno due servizi analoghi per Enti pubblici territoriali, nel "Ramo danni";

B. avere un'agenzia nella città di Palermo.

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da:

• Requisiti di cui ai punti 2.3.1. da tutti i soggetti raggruppati;

• Requisiti di cui ai punti 2.3.2 e 2.3.3: dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la capogruppo mandataria dovrà possedere la quota maggioritaria

N.B.: In caso di imprese temporaneamente raggruppate, di coassicurazione, ovvero di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

2.4 Avvalimento

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti speciali di cui ai precedenti punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 del presente Bando, può avvalersi dei requisiti di altro o più soggetti. In tal caso occorre allegare: dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliato, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., verificabile ai sensi dell'art. 85 del Codice, con la quale attesta:

A. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice;

B. le complete generalità dei soggetti ausiliari ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;

C. originale o copia autentica dei contratti di avvalimento sottoscritto tra ogni operatore ausiliario e l'ausiliato in virtù del quale la prima si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ovvero, in caso di avvalimento di un soggetto appartenente al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, del Codice in materia di normativa antimafia in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara);

D. dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale attesta:

• le proprie generalità;

• il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del Codice;

• di obbligarsi nei confronti del soggetto ausiliato e del committente a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti dello stesso committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

• che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente, né si trova in una situazione di controllo con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara.

N.B. A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura di gara, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario la dichiarazione o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000. La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore/i" della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.



2.5 Verifica dei requisiti

Al fine di garantire la necessaria continuità delle coperture assicurative della stazione appaltante, considerata l'urgenza di definire nel più breve tempo possibile le procedure di gara stante l'approssimarsi delle scadenze contrattuali, i concorrenti, a pena di esclusione, devono produrre la seguente documentazione:

A. per il requisito di cui al punto 2.3.2 copia conforme dei bilanci o estratti di bilancio, relativi al periodo considerato, da cui si evinca il possesso del requisito richiesto;

B. per i requisiti relativi al punto 2.3.3 certificati rilasciati in originale o in copia conforme dagli enti pubblici per il periodo considerato.

I concorrenti per assicurare la decorrenza di cui al punto 1.8, su richiesta della Stazione Appaltante, si impegnano a dare esecuzione al servizio sulla base dell'aggiudicazione nelle more della stipula del contratto.

La Stazione Appaltante effettuerà le verifiche dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario mediante acquisizione documentale presso le Istituzioni preposte.

2.6 Sistema AVCPASS e documento PASSOE

Ai sensi dell'art. 216 (disposizioni transitorie e di coordinamento) del Decreto Legislativo 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016, mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oggi A.N.A.C. (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 del citato art. 216. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da inserire nella busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

3.1 Termine e modalità di presentazione dell'offerta


Le offerte e la relativa documentazione amministrativa di ammissione, redatte in lingua italiana, devono pervenire - in apposito plico confezionato e recapitato come di seguito indicato solo ed esclusivamente all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Palermo, Via Quintino Sella 18, 90139 Palermo entro le ore 12:00 del giorno, a pena di esclusione (prima seduta pubblica di apertura delle offerte ore 9:30 del giorno

È consentito il recapito del plico a mezzo del servizio postale (raccomandata, corriere espresso o posta celere), nonché la consegna diretta a mano, o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata.

La consegna a mano dei plichi presso l'ufficio protocollo dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo è possibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00, il mercoledì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente; in particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo, anche se spedite a mezzo del servizio postale prima della relativa scadenza sopra indicata.

Si sottolinea che, in ogni caso, il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine fissato.



Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatari, ad eccezione della garanzia provvisoria.

Si avverte altresì che i documenti eventualmente già in possesso della Stazione Appaltante, a qualsiasi titolo, non saranno considerati agli effetti della presente gara.

L'offerta formulata dall'Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

1.1.2 Validità dell'offerta

L'offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180 dalla data fissata nel bando per la celebrazione della gara.

3.2 Soggetti ammessi all'apertura dei plichi e delle offerte economiche

I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

3.3 Confezionamento del plico complessivo

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente chiuso e sigillato (PREFERIBILMENTE MEDIANTE NASTRO ADESIVO TRASPARENTE, ovvero con altro mezzo idoneo), controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all'esterno, a chiare lettere, quanto segue:

A. l'esatta denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale e/o P. IVA ed numero di telefono, indirizzo email e Pec del soggetto concorrente (in caso di raggruppamento, sia costituendo che costituito, va riportata l'indicazione di tutti i componenti l'R.T.I.);

B. l'oggetto della gara e relativi CIG;

"Gara d'appalto del per il servizio di copertura assicurativa relativa ai seguenti lotti:

Lotto 1) Incendio e garanzie accessorie € 38.000,00 CIG: da richiedere ;

Lotto 2) Assicurazione infortuni € 28.000,00 CIG: da richiedere;

Lotto 3) Responsabilità Civile Generale € 28.000,00 CIG: da richiedere;

Lotto 4) KASKO - A.R.D. € 6.000,00 CIG: da richiedere;

Durata 12 mesi (1 anno). Importo a base d'asta € 100.000,00" e la dicitura "NON APRIRE"

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica ed inalterabile recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su nastro adesivo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

3.4 Contenuto del plico complessivo

All'interno del plico complessivo devono essere inserite le seguenti due distinte buste, contenenti quanto previsto di seguito, ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ovvero chiuse con nastro adesivo trasparente posto sulle controfirme apposte sui lembi di chiusura, riportanti all'esterno, oltre alla denominazione o ragione sociale del concorrente, le seguenti diciture:

A. BUSTA "A"- Documentazione amministrativa;

B. BUSTA "B"- Offerta economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante



(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni utili ai fini della partecipazione potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante disponibili all'indirizzo internet www.lacp.pa.it. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

3.5 GARANZIA provvisoria

Per la partecipazione alla gara i concorrenti devono allegare la quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della garanzia provvisoria, non inferiore al 2% della somma degli importi a base d'asta dei lotti per cui si concorre, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,

Si precisa che:

A. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, lett. e), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

B. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

C. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

4 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella Busta "A" - Documentazione amministrativa, deve essere inserita la seguente documentazione:

4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

L'istanza di partecipazione alla gara e la Dichiarazione Sostitutiva deve essere redatta preferibilmente utilizzando il modello Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva per assenza delle cause ostative ex D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante.

Se non vengono utilizzati gli allegati modelli, bisogna produrre le dichiarazioni ed attestazioni in essi contenuti.



L'istanza di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; all'istanza, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

All'istanza di partecipazione deve essere allegata:

- Iscrizione per attività inerente l'oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), dal quale si evince nel caso di S.p.A. capitale sociale interamente versato non inferiore a € 516.456,89, nel caso di altro tipo di operatore economico, capitale minimo richiesto dalla normativa vigente per gli Istituti di credito. In ogni caso deve risultare nell'oggetto dell'attività d'impresa la gestione del servizio di tesoreria;
- l'Autorizzazione in quanto compagnie assicurative a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993, n° 385 ed iscritti all'albo di cui all'art. 13 del medesimo D.Lgs. n° 385/93;
- Dichiarazione ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 sottoscritta dal Legale Rappresentante della compagnia assicurativa o suo procuratore, di essere titolare di sportello bancario nel territorio del Comune di Palermo o che si impegnino ad aprirlo immediatamente, ed in ogni caso entro e non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto.
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara di essere in possesso dei sopracitati requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di cui al punto 2.3.1 del presente disciplinare.

L'istanza di partecipazione alla gara contiene, a pena di esclusione, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

A. indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del Codice e precisamente:

-- che non ha subito ai sensi dell'art. 80, comma 1 del Codice alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;



- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 48-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

-- che non sussistono ai sensi dell'art. 80, comma 2 del Codice con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dello stesso, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

-- che ai sensi dell'art. 80, comma 4 del Codice non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

-- che ai sensi dell'art. 80, comma 5 del Codice:

- a) non sussistono gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) non vi è una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione;
- f) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

(N.B. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico);



g) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 nell'anno antecedente la pubblicazione del bando o che comunque la violazione è stata rimossa;

i) è in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non è tenuto a presentare la certificazione in quanto occupa meno di 15 dipendenti;

l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689);

m) non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

(N.B. 1 - Ai sensi dell'art. 80, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. le suddette dichiarazioni sull'inesistenza dei motivi di esclusione ex art.80 comma 1 e 2 del D.Lgs.50/2016 vanno rese anche dai seguenti soggetti utilizzando il modello "Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva per assenza delle cause ostative ex D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii." appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante:

dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.)

(N.B. 2 - Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. le suddette dichiarazioni sull'inesistenza dei motivi di esclusione ex art.80 comma 1 e 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. vanno rese anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara utilizzando il modello "Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva per assenza delle cause ostative ex D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante"

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.)

B. in ordine ai Requisiti di Capacità Economico-Finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di cui al punto 2.3.2 del Disciplinare, il fatturato globale d'impresa nel quinquennio 2012-2017;

C. in ordine ai Requisiti di Capacità Tecnico-Professionale (art. 83, comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di cui al punto 2.3.3 del Disciplinare:

I concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla procedura, produrre idonee attestazioni dalla quale si evince che gli stessi hanno prestato nell'ultimo quinquennio 2013/2017 almeno 2 (due) servizi analoghi per Enti pubblici territoriali e/o per Enti Locali;

D. i nominativi, le date di nascita e le residenze degli eventuali titolari, soci nelle società in nome collettivo, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari;



E. se nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara il soggetto concorrente sia stato interessato o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo da altro soggetto ed in caso positivo indica i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali titolari, soci nella società in nome collettivo, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari cessati dalla carica dal soggetto acquisito, ed ove non ce ne siano lo specifica a pena di esclusione (vedi C.G.A. Sez. giurisdizionale, sentenza 6 maggio 2008, n° 389).

La suddetta dichiarazione va resa utilizzando il modello "Allegato 1 — Dichiarazione sostitutiva per assenza delle cause ostative ex D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i. appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante"

F. ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n 136 di utilizzare uno o più conti correnti bancari attivati presso il proprio Istituto di Credito, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio saranno registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3, e sanno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, consapevole che il mancato rispetto degli obblighi comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.

G. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, della L.R. n.15/2008 della Regione Sicilia;

H. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

I. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione e di avere giudicato l'importo dell'appalto remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata;

J. il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vanno inviate tutte le eventuali comunicazioni e richieste documentali da parte della commissione di gara e della Stazione appaltante appaltante, in conformità al disposto di cui all'art. 76 del decreto legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

K. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

L. in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazione temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

M. in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazione temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) (artt. 45 e 47, decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.);

N. (caso consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.) per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;

O. di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) né di avere compiuto atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico sull'immigrazione);

P. (caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - già costituito) di avere conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

Se non vengono utilizzati gli allegati modelli, bisogna produrre le dichiarazioni ed attestazioni in essi contenuti.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente singolo, ovvero, nel caso di R.T.I. non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetta R. T. I.; nel caso di R. T. I. già costituiti, dal legale rappresentante del capogruppo/mandatario.

Alle dichiarazioni sostitutive, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

4.2 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Allegare la dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP. come da modello Allegato 2 - Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n° 593 del 31 gennaio 2006 dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici.

4.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

In caso dell'avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda la documentazione di cui al punto 2.4 del presente disciplinare.

4.4 CAUZIONE PROVVISORIA

Per la partecipazione alla gara i concorrenti devono allegare la quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della garanzia provvisoria, non inferiore al 2% della somma degli importi a base d'asta dei lotti per cui si concorre, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., riducibile del 50% ai sensi del comma 7 dell'art.93 se in possesso della prescritta certificazione di qualità.

Si precisa che:

A. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, lett. e), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

B. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

C. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

5 CONTENUTO DELLA "BUSTA B" - OFFERTA

Nella busta "B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:

1) l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.3 del bando.



2) N.B.: Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'offerta dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel caso in cui il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli organi competenti alle regolarizzazioni fiscali;

6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara ha inizio nel giorno, nell'ora e nel luogo indicato dal Bando e dal presente Disciplinare. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede legale della Stazione appaltante (Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Palermo - Via Q. Sella n. 18), il giorno alle ore 9,30, salvo eventuali differimenti per sopraggiunti impedimenti, che saranno comunicati tramite apposito avviso sul sito istituzionale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Palermo www.iaep.pa.it con congruo e possibile anticipo.

6.1 SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DEI PLICHI E DELLE OFFERTE ECONOMICHE

I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

6.2 PRIMA FASE -VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CONTENUTO DELLA BUSTA A

La Commissione di gara, il giorno fissato dal bando e dal disciplinare per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, al fine dell'individuazione del metodo da usare per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. procede preliminarmente ad effettuare il sorteggio di uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Nel caso in cui risultasse estratto il metodo di cui alla lettera e) dell'art. 97, comma 2, del



D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Commissione procederà anche all'ulteriore sorteggio secondo le modalità disposte dalla norma citata.

La Commissione di gara, procede, nella stessa seduta, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, a:

- a) verificare la regolarità dei plichi e della documentazione contenuta nella busta "A", e ad escludere dalla gara i concorrenti che incorrano nelle cause di esclusione previste dal disciplinare di gara, previa richiesta di regolarizzazione (ad esclusione delle irregolarità non sanabili), secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara;
- c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

La Commissione di Gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti, previa procedura di soccorso istruttorio per la documentazione soccorribile ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'esito delle verifiche dovrà pervenire alla Commissione di Gara entro il termine assegnato ai concorrenti oggetto di soccorso istruttorio, o, in mancanza, entro la data stabilita dal Presidente della commissione per la riapertura delle operazioni di gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

6.3 SECONDA FASE -APERTURA DELLE OFFERTE -CONTENUTO DELLA BUSTA B

La Commissione di Gara procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale successiva seduta pubblica all'apertura delle buste "B - Offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel presente disciplinare, alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi.

Qualora la Commissione di Gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione;

La Commissione di Gara determina quindi la graduatoria per l'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, e procede poi, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte in base al metodo estratto mediante sorteggio dalla stessa Commissione.

La Commissione di Gara procede alla esclusione delle offerte che risultano pari o superiori alla soglia di anomalia, e procede quindi all'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto tenuto conto dell'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia sopra individuata, ed all'individuazione del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria; in caso di offerte uguali, per l'individuazione sia del primo che del secondo, si procederà immediatamente al sorteggio.



Successivamente la stazione appaltante procede a verificare nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria il possesso dei requisiti generali previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con le modalità previste dall'art. 81 dello stesso decreto legislativo.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità, a cura del responsabile degli adempimenti di gara. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

6.4 RISERVA DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE

La Stazione Appaltante si riserva, per comprovate e sopravvenute necessità di pubblico interesse, ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, di rinviarne la data o di non procedere all'aggiudicazione della stessa senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione Appaltante si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, la decisione di non aggiudicare la gara in caso di offerta non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Nell'ambito di tutte le riserve sopra esplicitate, l'offerente non potrà avere alcuna pretesa circa il rimborso per spese sostenute a qualsiasi titolo per la partecipazione alla procedura di gara.

6.5 PROCEDIMENTO DI INTEGRAZIONE IN SANATORIA

In tutti i casi in cui la Stazione Appaltante dovesse ravvisare ipotesi di mancanze/incompletezze/irregolarità formali ed essenziali sanabili degli elementi o delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, procederà, previa sospensione della seduta di gara o del relativo procedimento amministrativo, alla richiesta di documenti/dichiarazioni integrative in sanatoria, assegnando al concorrente/i un congruo termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Si precisa che la nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti (generali e speciali) non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

In caso di inutile decorso del termine perentorio assegnato al concorrente per sanare/regolarizzare gli elementi/dichiarazioni carenti/mancanti, lo stesso sarà escluso dalla gara.

7 STIPULA DELLA CONVENZIONE

La stazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario, entro il termine stabilito nella comunicazione stessa, di:

- fornire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..
- di procedere al pagamento delle spese di convenzione, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- fornire ogni ulteriore documentazione necessaria alla stipula della convenzione.



8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento di gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

9 RICHIESTA DI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: iacp.pa.protocollo@pec.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite nel più breve termine possibile e comunque 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

La Stazione Appaltante, nel rispetto di principi generali di trasparenza, par condicio ed imparzialità, pubblicherà in forma anonima i quesiti proposti e le relative risposte e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: www.iacp.pa.it

10 Informazioni complementari

10.0 Disposizioni su comunicazioni e accesso agli atti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si specifica che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e concorrenti, inerenti la presente procedura, saranno effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronici all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni secondo quanto disposto dall' art. 76 del Codice.

10.2 PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

T.A.R. Sicilia Palermo

via Butera 6

90133 Palermo - ITALIA

Telefono: 091.743 1111 - Fax: 091/6113336

Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiama l'art. 204 del Codice.



Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale: Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Palermo – Sezione 7 Programmi e contratti- via Q. Sella 18, 90139 Palermo
Posta elettronica: iacp.pa.protocollo@pec.it
Tel. 091/6011179 -

Palermo li *././*2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Pianificatore Rosario Zummo

- Che è necessario procedere all'approvazione del bando di seguito riportato:

Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Palermo

Sede Legale : PALERMO – Via Quintino Sella n. 18 - Tel. 091 6011111 Fax 091 60112714
Codice Fiscale 80016510820 -

"Codice AUSA 0000241140"

BANDO DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa gara del
..... relativa ai seguenti lotti:

Lotto 1) Incendio e garanzie accessorie	€ 38.000,00	CIG da richiedere;
Lotto 2) Assicurazione infortuni	€ 28.000,00	CIG da richiedere;
Lotto 3) Responsabilità Civile Generale	€ 28.000,00	CIG da richiedere;
Lotto 4) KASKO - A.R.D.	€ 6.000,00	CIG da richiedere;

Durata 12 mesi (1 anno). Importo a base d'asta € 100.000,00 – Importo determinato ai sensi dell'art. 35 comma 14 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

1) STAZIONE APPALTANTE:

Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Palermo –
via Quintino Sella, 18 - 90139 Palermo, ITALIA,
Tel. (centralino) n. 091/6011111 - codice NUTS:ITG12 -
PEC: iacp.pa.protocollo@pec.it
Amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico.
Sito dove è possibile consultare/ottenere la documentazione di gara:
www.iacp.pa.it

2) OGGETTO DELL'APPALTO:

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa gara del
..... relativa ai seguenti lotti:

Lotto 1) Incendio e garanzie accessorie	€ 38.000,00	CIG da richiedere;
Lotto 2) Assicurazione infortuni	€ 28.000,00	CIG da richiedere;
Lotto 3) Responsabilità Civile Generale	€ 28.000,00	CIG da richiedere;
Lotto 4) KASKO - A.R.D.	€ 6.000,00	CIG da richiedere;

Durata 12 mesi (1 anno).

Importo a base d'asta € 100.000,00 – Importo determinato ai sensi dell'art. 35 comma 14 del
D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.



3) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:

Soggetti ammessi alla gara: operatori economici singoli o associati artt .45, 48 e 49 del D.L.gs.50/2016 e ss.mm.ii..

Requisiti di partecipazione: art. 2.3 del Disciplinare di gara; Avvalimento: ai sensi dell'art. 89 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Verifica dei requisiti: tramite acquisizione per le vie ordinaria. Garanzie e Cauzioni: artt. 93 e 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 4.4 e 7 del Disciplinare di gara.

Finanziamento: Bilancio IACP.

Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità ed esclusione: si rinvia al disciplinare di gara.

4) PROCEDURA: aperta (ex art. 36 comma 9 ed art. 60 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo.

Termine per la presentazione delle offerte: ore 13.00 del giorno

Dove inviare le offerte: Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Palermo - via Q. Sella 18 - 90139 Palermo.

Apertura offerte: ore 09.30 presso gli uffici di via Q. Sella 18, Palermo.

Termine di validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di apertura delle offerte.

5) ALTRE INFORMAZIONI: si rinvia alla documentazione pubblicata sul profilo del committente www.iacp.pa.it;

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia Palermo, via Butera 6 - 90133 Palermo - ITALIA.

Responsabile unico del procedimento: Dott. Pianificatore Rosario Zummo

Palermo,.....

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott .Pianificatore Rosario Zummo

Che è necessario procedere all'approvazione della modulistica di gara di seguito riportato:

Allegato n. 1

Spett.le I.A.C.P. della Provincia di Palermo
Via Quintino Sella 18
90139 Palermo

OGGETTO: procedura aperta per all'affidamento del servizio di copertura assicurativa relativa ai seguenti lotti:

Lotto 1) Incendio e garanzie accessorie	€ 38.000,00	CIG: da richiedere;
Lotto 2) Assicurazione infortuni	€ 28.000,00	CIG: da richiedere;
Lotto 3) Responsabilità Civile Generale	€ 28.000,00	CIG: da richiedere;
Lotto 4) KASKO - A.R.D.	€ 6.000,00	CIG: da richiedere;

Durata 12 mesi (1 anno). Importo a base d'asta € 100.000,00, oltre I.V.A.. Importo, determinato ai sensi dell'art. 35 comma 1 e 4 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii..

Il/La sottoscritto/a.....

Nato/a.....

il.....in qualità di.....
Della Ditta.....
Con sede legale inCap.....
Via.....n.....
Tel.....Pec.....
Con codice fiscale.....
Con partita IVA.....

CHIEDE

Di partecipare alla procedura aperta di cui in oggetto

Come:

- soggetto concorrente singolo
 soggetto concorrente capogruppo di un raggruppamento temporaneo,
 di un consorzio, di un Geie
 soggetto concorrente mandante di un raggruppamento temporaneo, nella forma di
coassicurazione:
società:.....quota.....%Coassicurazione/Delegataria
società:.....quota.....%Coassicurazione/Delegataria
società:.....quota.....%Coassicurazione/Delegataria

A tal fine allega

Iscrizione per attività inerente l'oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

B. per le compagnie assicurative aventi sede legale in Italia, autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente e/o dal CIPE, all'esercizio nei rami assicurativi per i quali l'operatore economico intende partecipare;

C. per le compagnie assicurative aventi sede legale in altro stato membro dell'Unione Europea, autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente e/o dal CIPE, all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, nei rami assicurativi per i quali l'operatore economico intende partecipare, in regime di libertà di stabilimento (art. 23 del D.Lgs. 209/2005) e in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 del D.Lgs. 209/2005).

**Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
per aggiudicazione appalto per lavori pubblici**

Stazione Appaltante:	Oggetto dell'Appalto:
ISTITUTO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO	

Il sottoscritto _____

codice fiscale _____

nato a _____

residente a _____ all'indirizzo _____

telefono _____ fax _____ e-mail _____

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento _____

numero _____ rilasciato da _____ in data _____

in qualità di (titolare, legale rappresentante, altro) _____



dell'impresa _____

sede _____ Provincia _____

indirizzo _____ cap. _____

Partita IVA _____

Pec _____

ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo d.p.r. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati

DICHIARA

a) ai sensi dell'art 80 comma 1 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii. , di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80 comma 1, lettera a D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii);
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318,319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile (art. 80 comma 1, lettera b del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii);
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (art. 80 comma 1, lettera c del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii);
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (art. 80 comma 1, lettera d del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni (art. 80 comma 1, lettera e del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80 comma 1, lettera f) del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80 comma 1, lettera g del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii);

(N.B. La dichiarazione di cui al punto a) va resa se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.)

ovvero (art.80 comma 7 del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii) di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,

.....
.....
.....
(N.B. Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di allegare all'interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti)



b) ai sensi dell'art. 80 comma 2 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii., che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

(N.B. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. (L'esclusione opera, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del Codice, anche se state emesse le sentenze o i decreti di cui art. 80 comma 2 del Codice nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

c) ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii, che le sentenze o i decreti di cui all'80 comma 2 del codice non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,

(N.B. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

d) ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii. che l'impresa in intestazione non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero

e) ai sensi dell'art. 80 comma 5 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii che l'impresa in intestazione:

- non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del codice (art. 80 comma 5, lettera a);
- non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso concordato di continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (art. 80 comma 5 lettera b del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii);
- non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii);
- che con la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, (art. 80 comma 5, lettera d del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- non ha creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 (art. 80 comma 5, lettera e del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii);
- non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80 comma 5, lettera f del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii);
- non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80 comma 5, lettera g del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (art. 80 comma 5, lettera h del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii)



(N.B. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

• di possedere la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, (art. 80 comma 5, lettera i del D.Lg.50/2016 e ss.mm.ii.);

• di non essere incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 dei fatti all'autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell'anno antecedente la pubblicazione del bando (art.80 comma 5 lettera l del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.);

(N.B. La circostanza suddetta deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio)

f) che l'impresa in intestazione ai sensi dell'art. 80 comma 9 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii, non ha subito sentenza definitiva che implichi l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto;

g) ai sensi dell'art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara ed attesta (barrare):

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art.80 del D.Lgs.50, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui sopra sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi delle possibilità sopra previste nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

DICHIARA INOLTRE

l) che la stessa impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, e Agricoltura, come segue:

provincia di iscrizione _____ forma giuridica _____

anno di iscrizione _____ durata della società _____



numero di iscrizione _____ REA n. _____

Albo Artigiani n. _____ capitale sociale _____

3) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, nonché eventuali titolari, soci nelle società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza sono:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Nato a</i>	<i>In data</i>	<i>Carica ricoperta</i>

4) che la Ditta è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi INPS e INAIL ed ha le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

INPS (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte)

<i>SEDE</i>	<i>INDIRIZZO</i>	<i>MATRICOLA</i>

INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

<i>SEDE</i>	<i>INDIRIZZO</i>	<i>MATRICOLA</i>

Cassa Edile (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

<i>SEDE</i>	<i>INDIRIZZO</i>	<i>MATRICOLA</i>

5) che il tipo di contratto applicato ai propri dipendenti è _____

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa



Letto confermato e sottoscritto il giorno _____

Il sottoscrittore
(timbro e firma)

Allegato 2

**MODELLO DI DICHIARAZIONE
RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
E DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31 GENNAIO 2006
DELL'ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE
SICILIANA**

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità " Accordo quadro Carlo Alberto Della Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006)

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a nato
a..... il..... e
residente a..... Via nella
qualità di della
ditta..... iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la
Camera di commercio di partecipante all'asta pubblica sopra
indicata

Si obbliga espressamente in caso di aggiudicazione:

- *a comunicare, tramite il Responsabile di cui all'art. 10 del D. lgs. 163/06 e s.m.i., alla stazione appaltante e agli organismi a ciò preposti nei termini che saranno stabiliti dall'Autorità (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture): lo stato di avanzamento relativo alla periodicità di corresponsione del corrispettivo contrattuale, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;*
- *a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;*
- *a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc);*
- *a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.*

Dichiara espressamente ed in modo solenne

- *di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla procedura negoziata;*
- *che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti non saranno autorizzati;*
- *che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di legalità, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;*
- *che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relativi alla gara in oggetto;*



- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

Data _____

TIMBRO DELLA DITTA

Allegato n. 2.1

Spett.le I.A.C.P. della Provincia di Palermo
Via Quintino Sella 18
90139 Palermo

OGGETTO: procedura aperta per all'affidamento del servizio di copertura assicurativa relativa ai seguenti lotti:

Lotto 1) Incendio e garanzie accessorie	€ 38.000,00	CIG: da richiedere;
Lotto 2) Assicurazione infortuni	€ 28.000,00	CIG: da richiedere;
Lotto 3) Responsabilità Civile Generale	€ 28.000,00	CIG: da richiedere;
Lotto 4) KASKO - A.R.D.	€ 6.000,00	CIG: da richiedere;

Durata 12 mesi (1 anno). Importo a base d'asta € 100.000,00, oltre I.V.A.. Importo, determinato ai sensi dell'art. 35 comma 1 e 4 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii..

Il/La sottoscritto/a.....
 Nato/a.....
 il..... in qualità di
 Della Ditta
 Con sede legale inCap.....
 Via.....n.....
 Tel.....Pec.....
 Con codice fiscale.....
 Con partita IVA.....

SI IMPEGNA INDEROGABILMENTE

Ad attivare la copertura assicurativa con decorrenza dalla data indicata nel bando, prescindendo dalla data effettiva del pagamento, in quanto il pagamento del premio, trattandosi di Ente Pubblico, potrà essere effettuato dopo le verifiche previste dalla legge e quindi dopo l'aggiudicazione efficace come indicato dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Data _____



ALLEGATO 3.1

**SCHEDA DI OFFERTA
INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
LOTTO 1**

<i>Compagnia</i>	
------------------	--

<i>Agenzia</i>	
----------------	--

UNITÀ ABITATIVE

Numero 10.644

Premio per Unità
assicurata

€

Premio annuo Lordo

€

PREMIO ANNUALE LORDO TOTALE

€

--

Premio annuale lordo totale - in lettere

Percentuale corrispondente di ribasso offerto, espresso in cifra in lettere

.....

<i>luogo e data</i> _____ <i>il</i> _____
<i>timbro e firma</i> _____



**SCHEDA DI OFFERTA
ASSICURAZIONE INFORTUNI
LOTTO 2**

Compagnia

Agenzia

CATEGORIE ASSICURATE		Tasso/Premio pro- capite	Premio annuo Lordo
PREVENTIVO RETRIBUZIONI	NUMERO ASSICURATI		
TIPOLOGIA A	euro 65.000,00		€
TIPOLOGIA B	euro 1.162.577,00		€
TIPOLOGIA C	euro 2.166.564,00		€
TIPOLOGIA D	euro 0		€
TIPOLOGIA E	euro 299.520,00		€

PREMIO ANNUALE LORDO TOTALE

€

Premio annuale lordo totale - in lettere

Percentuale corrispondente di ribasso offerto, espresso in cifra in lettere

luogo e data

il

timbro e firma

**SCHEDA DI OFFERTA
R.C. GENERALE
LOTTO 3**

Compagnia

Agenzia

Tasso/Premio pro-
capite

Premio annuo Lordo

PREVENTIVO RETRIBUZIONI

€ 3.693.662,00

€

UNITÀ ABITATIVE

N. 10.644

€

€

PREMIO ANNUALE LORDO TOTALE

€

Premio annuo lordo totale - in lettere

Percentuale corrispondente di ribasso offerto, espresso in cifra in lettere
.....

luogo e data

il

timbro e firma



**SCHEDA DI OFFERTA
KASKO – FURTO – INCENDIO – GARANZIE ACCESSORIE
LOTTO 4**

<i>Compagnia</i>	
------------------	--

<i>Agenzia</i>	
----------------	--

PREVENTIVO KM.

Palermo Km 15.000,00
Provincia Km 25.000,00
Totale Km 40.000,00

Premio per
chilometro

Premio annuo Lordo

PREMIO ANNUALE LORDO TOTALE

€

<i>Premio annuale lordo totale - in lettere</i>

Percentuale corrispondente di ribasso offerto, espresso in cifra in lettere

.....

<i>luogo e data</i> _____ <i>di</i> _____
<i>timbro e firma</i>



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
PALERMO

Via Quintino Sella 18, 90139 Palermo
Tel.091/6011111
c.f. 80016510820 P.IVA 00257270827

PATTO DI INTEGRITÀ

relativo alla procedura
CIG _____

TRA

Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Palermo, C.F. 80016510820 (di seguito denominata Amministrazione)

E

L'operatore economico.....(di seguito denominato operatore economico) con sede legale in
C.F./P.IVA

Rappresentato da
In qualità
di.....

VISTO

l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

Il Piano Nazionale Anticorruzione (aggiornamento al 2017) è stato approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 Il recante "Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE" e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei Settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";



il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019 dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Palermo adottato con delibera commissariale n.25 del 7/04/2017;

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Palermo, adottato con Delibera Commissariale n.19 del 22/12/2015;

L'AMMINISTRAZIONE E L'OPERATORE ECONOMICO CONVENGONO QUANTO SEGUE.

Articolo 1 (Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip, Centrale Unica di Committenza Regionale o altro soggetto aggregatore).
Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila euro).
2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.
3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.
4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore economico e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dall'Operatore economico medesimo allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nei caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.
Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.




Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Operatore economico e/o Operatori economici ausiliario/i e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di subappalto - laddove consentito - il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.

6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.
7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Operatore economico concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del d.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii, con l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.

Articolo 2 (Obblighi dell'Operatore economico)

1. L'Operatore economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Operatore economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. L'Operatore economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
4. L'Operatore economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generale turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'Operatore economico aggiudicatario della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.
5. Il legale rappresentante dell'Operatore economico informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
6. Il legale rappresentante dell'Operatore economico segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.
7. Il legale rappresentante dell'Operatore economico dichiara:
 - di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.
 - Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e Sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri




- partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti.
- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art. 21 del D. Lgs. 8.4.2013, n.39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti.
 - di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art.21 del D. Lgs. 8.4.2013, n.39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.
 - di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 3 (Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno.
4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4 (Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
 - esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
 - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedentemente alla stipula del contratto;
 - risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto



2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione dell'Interno per i successivi tre anni.

Articolo 5 (Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6 (Durata)

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Data,

L'AMMINISTRAZIONE

L'IMPRESA

- Che è necessario procedere all'approvazione dell'avviso di bando di gara di servizio da pubblicare sulla GURS di seguito riportato:

Avviso di bando di gara di servizi

- **SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE:**
DENOMINAZIONE: Istituto Autorimmo per le Case Popolari della provincia di Palermo.
 - **INDIRIZZO:** Via Quintino Sella 18, Palermo CAP 90139.
 - **PUNTI DI CONTATTO:** RUP Dottore Pianificatore Rosario Zurmo - via Quintino Sella 18, Palermo Tel. 091.6011306
 - fax 091.6112714.
- **SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO:**
TIPO DI APPALTO, IMPORTI E DIVISIONE IN LOTTI: procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa gara del relativa ai seguenti lotti:
 - Lotto 1) Incendio e garanzie accessorie CPV 80515100-4 € 30.000,00 CIG: da richiedere.
 - Lotto 2) Assicurazione infortuni CPV 80512100-3 € 25.000,00 CIG: da richiedere.
 - Lotto 3) Responsabilità Civile Generale CPV 80510400-4 € 25.000,00 CIG: da richiedere.
 - Lotto 4) KASKO - A.R.D. CPV 80514110-0E 5.000,00 CIG: da richiedere.Importo a base d'asta € 100.000,00 - Importo determinato ai sensi dell'art. 35 comma 14 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
DURATA APPALTO: 12 mesi.
LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE: presso la sede della Stazione Appaltante.
- **SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.**
 - **CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:** garanzia provvisoria, non inferiore ad € 2.000,00
 - **CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:**
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, nonché i soggetti di cui all'art. 49 del medesimo Decreto, in possesso dei requisiti di cui al punto 2.3 del bando di gara.
Ai raggruppamenti temporanei (R.T.A.) e consorzi ordinari si applica l'art. 48 del decreto citato.
- **SEZIONE IV: PROCEDURA.**
 - **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** minor prezzo di cui all'art.05, comma 4) lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
 - **TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**
 - **PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:** 180 giorni



• SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.

Il bando ed il disciplinare di gara, il capitolato speciale, la modulistica sono liberamente scaricabili dal sito
www.ircp.na.it/
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO T.A.R. Sicilia Palermo

- Che occorre pubblicare il bando ed il Disciplinare di gara sul sito di quest'Istituto, sul SIMOG, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, e l'avviso sulla GURS;
- Che, stante l'approssimarsi dello scadere del servizio assicurativo di che trattasi, onde non incorrere in periodo di assenza dello stesso, è urgente acquisirlo per cui ai sensi del combinato disposto del comma 9 dell'art.36 e del comma 3 dell'art. 60 è opportuno fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara;
- Che le spese per la pubblicazione dell'avviso sulla GURS, possono farsi gravare sull'impegno assunto sul capitolo 285 "Pubblicazioni" con Determinazione Dirigenziale n. 566 del 3/12/2014;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016;
- il Decreto Assessoriale n° 1777 del 03/11/2016;
- la propria nota n. 1796/USC del 29/01/2020 e la successiva ns. prot. n. 3641/USC, 24/02/2020;
- La nota n. 2769/USC, del 10/02/2020 di richiesta di prenotazione di impegno di spesa;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto i Funzionari Responsabili dell'istruttoria propongono:

- Di esprimere formalmente la volontà dell'Amministrazione "a contrarre" ai sensi dell'art. 32 comma 2 del dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Di proseguire e confermare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al responsabile della Sezione Patrimonio, dott. pianificatore Rosario Zummo;
- Di affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto alla sig.ra Conti Giacomina;
- Di approvare il Capitolato speciale come in narrativa riportato;
- Di indire la procedura aperta presso questa Stazione Appaltante abilitata in base al combinato disposto dell'art.38 e 216 comma 10 del citato D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., col metodo del prezzo più basso ex art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- Di approvare bando disciplinare tipo e modulistica di gara come in narrativa riportati;
- Di approvare il testo dell'avviso di gara per la GURS come in narrativa riportato;
- Di impegnare l'importo di €. 34.000,00 sul capitolo 281 denominato " Assicurazione degli Amministratori, del personale e servizio di cassa" del bilancio corrente esercizio in esercizio provvisorio;
- Di impegnare l'importo di € 66.000,00 sul capitolo 291 denominato " Assicurazione degli stabili";
- Di dare mandato alla Sezione 7 Programmi e Contratti ed al RUP ognuno per le proprie competenze, di predisporre tutti gli atti necessari ad indire la gara di appalto mediante procedura aperta, da esperirsi presso questa Stazione appaltante, e di procedere alle pubblicazioni dando come termine di ricezione delle offerte non inferiore a giorni quindici dalla data di invio del bando di gara.

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE PATRIMONIO

Responsabile del procedimento
Dott. Pianificatore-Rosario Zummo

28/02/2020

1142 75



Palermo, addì

Visto di attestazione della copertura finanziaria del funzionario responsabile

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE 5

Bilancio e Controllo di Gestione

Dott.ssa Lidia Piazza

Palermo, addì

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera Commissariale n. 33 del 25 novembre 2009;
- la Delibera Commissariale n. 51 del 29 dicembre 2016;
- la nota prot. 24389 del 06/05/2019 assunta al nostro protocollo in pari data al n. 4016/ING/2019, con la quale l'Assessorato delle Infrastrutture - Dipartimento Regionale Servizio 3 Vigilanza Enti ha approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021;
- la nota prot. n. 19557/USC, del 05/12/2019, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2020 e comunque non oltre il 29 febbraio 2020;
- la nota prot .n. 63658 del 19/12/2019 assunta al nostro protocollo in pari data al n. 20830/DIG/2019, con la quale l'Assessorato delle Infrastrutture - Dipartimento Regionale Servizio 3 Vigilanza Enti ha autorizzato la gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2020 fino al 29/02/2020.
- La superiore proposta di Determina corredata dai pareri tecnico e contabile;

DETERMINA

- Di esprimere formalmente la volontà dell'Amministrazione "a contrarre" ai sensi dell'art. 32 comma 2 del dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
- Di proseguire e confermare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al responsabile della Sezione Patrimonio, dott. pianificatore Rosario Zummo;
- Di affidare l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del contratto alla sig.ra Conti Giacoma;
- Di approvare il Capitolato speciale come in narrativa riportato;
- Di indire la procedura aperta presso questa Stazione Appaltante abilitata in base al combinato disposto dell'art.38 e 216 comma 10 del citato D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., col metodo del prezzo più basso ex art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- Di approvare bando, disciplinare tipo e modulistica di gara come in narrativa riportati;
- Di approvare il testo dell'avviso di gara per la GURS come in narrativa riportato;

- Di impegnare l'importo di €34.000,00 sul capitolo 281 denominato " Assicurazione degli Amministratori, del personale e servizio di cassa" del bilancio corrente esercizio in esercizio provvisorio;
- Di impegnare l'importo di € 66.000,00 sul capitolo 291 denominato " Assicurazione degli stabili";
- Di dare mandato alla Sezione 7 Programmi e contratti ed al RUP ognuno per le proprie competenze, di predisporre tutti gli atti necessari ad indire la gara di appalto mediante procedura aperta, da esperirsi presso questa Stazione appaltante, e di procedere alle pubblicazioni dando come termine di ricezione delle offerte non inferiore a giorni quindici dalla data di invio del bando di gara.

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Vincenzo Pupillo



ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI PROVINCIA DI
PALERMO

Allegato Provvedimento
DETERMINA
Numero: 2769 del: 10/02/2020

Oggetto: affidam. servizio copertura assicurativa

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2020 / 199	affidam. servizio copertura assicurativa - Operazione: Inserimento Soggetto: 73 FORNITORI DIVERSI Piano Fin. Imp.: 1.10.04.01.003 PEG: 281 PIANO FIN: 1.10.04.01.003, MISS/PROG: 01.11 Assicurazione degli amministratori del personale e servizio di cassa	28/02/2020	34.000,00
Impegno 2020 / 200	servizio affidam copertura assicurativa lotti vari - Operazione: Inserimento Soggetto: 73 FORNITORI DIVERSI Piano Fin. Imp.: 1.10.04.01.002 PEG: 291 PIANO FIN: 1.10.04.01.002, MISS/PROG: 08.02 Assicurazione degli stabili	28/02/2020	66.000,00

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	100.000,00
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Visto di attestazione della copertura finanziaria.
Responsabile Sezione 5

Il Coordinatore Generale

